

MOTOR

ASSICURAZIONE AUTO VHV

Modello MOTOR - Edizione 12/2025

VHV 
ASSICURAZIONI

ASSICURAZIONE AUTO VHV

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, sono redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti e sono consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione, si invita il Contraente a leggere con attenzione i Documenti Informativi Precontrattuali, disponibili anche sul sito internet della Compagnia www.vhv.it.

Il testo completo della polizza è consultabile, in ogni momento, accedendo all'area riservata con le credenziali personali.

Le Condizioni di Assicurazione evidenziano in grassetto gli elementi di particolare rilevanza, tra cui gli obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, le ipotesi di nullità, decadenza, i limiti di operatività e le esclusioni.



INDICE

GLOSSARIO	2
NORME COMUNI DI CARATTERE GENERALE.....	6
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO	13
COSA SI ASSICURA	13
SEZIONE DANNI AL VEICOLO E GARANZIE ACCESSORIE	34
COSA SI ASSICURA	34
COME SI ASSICURA	41
SEZIONE TUTELA LEGALE.....	44
COSA SI ASSICURA.....	44
COSA NON SI ASSICURA	51
COME SI ASSICURA	52
SEZIONE INFORTUNI DEL GUIDATORE.....	54
COSA SI ASSICURA.....	54
COSA NON SI ASSICURA	56
SEZIONE ASSISTENZA STRADALE AUTOVETTURE E VEICOLI LEGGERI	58
COSA SI ASSICURA.....	58
COSA NON SI ASSICURA	65
SEZIONE ASSISTENZA STRADALE AUTOCARRO	70
COSA SI ASSICURA.....	70
COSA NON SI ASSICURA	73
SEZIONE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	76
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO.....	76
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO.....	79
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA DANNI AL VEICOLO E GARANZIE ACCESSORIE	79
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA TUTELA LEGALE	83
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA INFORTUNI DEL GUIDATORE	84
IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZA ASSISTENZA	89
<i>Informativa firma elettronica avanzata fea.....</i>	<i>90</i>
<i>Informativa sul trattamento dei dati personali</i>	<i>91</i>

GLOSSARIO

I vocaboli elencati nel glossario sono evidenziati nel documento con lettera maiuscola

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Accessori non di serie	dotazioni stabilmente installate sul Veicolo fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono audiovisivi.
Arbitro Assicurativo (ASS)	è un organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi.
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione; per la garanzia infortuni: il conducente del veicolo e le persone autorizzate ad usarlo. per la garanzia assistenza stradale autovettura: il conducente del veicolo e le persone autorizzate ad usarlo. Per le prestazioni alla persona sono assicurate le persone trasportate a bordo del veicolo, purché il loro numero totale non superi quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo assicurato; per la garanzia assistenza stradale autocarro: Il Contraente della Polizza, il proprietario e il conducente, le persone autorizzate all'uso del veicolo, le persone trasportate.
Assicurazione	il contratto di Assicurazione e/o la garanzia prestata con il contratto.
Beneficiario	gli eredi dell'Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte.
Carta di circolazione	Conosciuta anche come "libretto di circolazione" o "libretto" è il documento necessario alla circolazione del veicolo che il conducente deve sempre portare nel veicolo per poter circolare. È rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e attesta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del veicolo. Dal 1° ottobre 2021 è rilasciato sempre il DU, al posto della carta di circolazione.
Carenza	periodo in cui i sinistri non sono coperti e che decorre dall'efficacia della copertura assicurativa
Carta verde	Il documento (Certificato Internazionale di Assicurazione) che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria R.C. Auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni Paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde
Caso assicurativo	per la garanzia Tutela legale il verificarsi del fatto dannoso/controversia, per il quale è prestata l'Assicurazione.
C.A.P.	Codice delle Assicurazioni private - D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - aggiornato con le modifiche apportate dal d. lgs. 6 settembre 2024, n.125.
CARD	Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, ovvero la procedura che prevede – sia pure con dei limiti - che in caso di sinistro tra due veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento all'Impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro RCA. Per verificare l'ambito di operatività ed il funzionamento del Risarcimento Diretto il riferimento è l'art. 149 del D.Lgs. 209/2005.
Certificato di proprietà	Documento che certifica lo stato giuridico attuale del veicolo ed è rilasciato - fino al 30 settembre 2021 - dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Dal 1° ottobre 2021 è rilasciato sempre il DU, al posto del certificato di proprietà.
Classe di merito CU	classe di "conversione universale" disciplinata dall'IVASS con Regolamento 9/2015, in applicazione all'art. 134 del C.A.P. e successive modifiche.
Codice della Strada	il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
CONSAP	Ente Gestore della Stanza di Compensazione.

Consumatore	la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Codice del Consumo).
Contraente	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Costituzione di parte civile	richiesta di risarcimento danni in sede penale da parte di chi ha subito il reato
Decisione passata in giudicato	sentenza definitiva non più modificabile
Degrado d'uso	percentuale di svalutazione derivante dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello del veicolo al momento del sinistro.
DU	<p>Il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU) è il documento che sostituisce la carta di circolazione e il certificato di proprietà, previsto per i veicoli iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA).</p> <p>Il DU è emesso dal Ministero e contiene sia le informazioni tecniche del veicolo presenti nell'Archivio nazionale dei veicoli gestito dal Ministero, sia i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale del veicolo archiviati nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) gestito dell'ACI.</p>
Esecuzione forzata	azione forzata del creditore per riscuotere il credito (es. pignoramento dei beni)
Esplosione	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad alta velocità.
Fase giudiziale	la fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria
Fase stragiudiziale	la fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria
Fatto illecito	l'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge
Franchigia	parte del danno prestabilita che resta a carico dell'Assicurato.
Furto	l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 c.p.).
Gare di regolarità pura	le manifestazioni, che prevedono l'uso di veicoli a motore, nelle quali il rispetto dei tempi prestabiliti e non la velocità per percorrere i diversi settori in cui deve essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti dello stesso (prove di classifica) costituisce il fattore determinante per la classifica.
Guasto	per le garanzie di assistenza stradale: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tale da rendere impossibile per l'Assicurato utilizzarlo in condizioni normali.
Incendio	combustione con fiamma che può autoestendersi e propagarsi; non sono considerate incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incidente	per le garanzie di assistenza stradale: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile utilizzarlo in condizioni normali.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Indennizzo in forma specifica	indennizzo mediante ripristino della cosa danneggiata effettuato direttamente dalla Società oppure per il tramite di strutture convenzionate.
Infortunio	evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili oppure la morte, collegata alla circolazione del veicolo.

Invalidità permanente	la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Natante da diporto	mezzo definito dal Codice della Nautica da Diporto
Perito	l'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia)
Polizza	il documento che prova l'esistenza del contratto assicurativo.
P.R.A.	Pubblico Registro Automobilistico; se soppresso, si intende sostituito dall'Archivio Nazionale dei Veicoli.
Primo rischio	forma di Assicurazione che prevede l'Indennizzo del danno fino alla concorrenza del massimale assicurato senza applicazione della regola proporzionale, di cui all'art 1907 del Codice civile.
Prescrizione	l'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge
Prestazioni	per le garanzie di assistenza stradale: le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa agli assicurati.
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
R.C.A. (Responsabilità Civile Auto)	responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che cagioni un danno a cose o persone; con questa forma assicurativa la Società si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.
Rapina	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, sottraendola a chi la detiene.
Reato	Comportamento cui il legislatore ricollega una sanzione penale, a causa dell'aggressione recata ad un bene giuridico meritevole di tutela; i reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.
Relitto	ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.
Responsabilità contrattuale	la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.
Responsabilità extracontrattuale	la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.
Risarcimento	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto	il Risarcimento dovuto dalla Società al danneggiato, proprio assicurato, che si ritiene non responsabile in tutto o in parte, come disposto dal D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 in attuazione al C.A.P.
Risarcimento in forma specifica	compensazione del danno mediante ripristino della cosa danneggiata effettuato direttamente dalla Società oppure per il tramite di strutture convenzionate.
Rivalsa verso l'Assicurato	diritto della Società, nei confronti del Contraente e/o dell'Assicurato, di recuperare l'importo pagato a terzi danneggiati nel caso in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Sanzione amministrativa	la sanzione prevista per la violazione di una legge in materia amministrativa
Sanzione amministrativa accessoria sul documento di guida	ritiro, sospensione o revoca del documento di guida

Sanzione amministrativa accessoria sul mezzo	fermo o sequestro amministrativo del mezzo, compresa l'eventuale confisca; sospensione del documento unico di circolazione, carta di circolazione o certificato di proprietà e documento identificativo del natante
Scoperto	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione. Per le garanzie di assistenza stradale: fatto o avvenimento che rende impossibile l'utilizzo del veicolo, a causa di guasto, incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata), infortunio e che determina la richiesta delle prestazioni assicurative. Per la garanzia tutela legale: il verificarsi del fatto dannoso / controversia, per il quale è prestata l'Assicurazione.
Società	VHV Italia Assicurazioni S.p.A. che presta l'Assicurazione, quale risulta dalla Polizza sottoscritta dal Contraente.
Spese di giustizia	le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002
Spese di soccombenza	spese legali o peritali che una parte deve versare all'altra per decisione del giudice
Struttura Organizzativa	per le garanzie di assistenza stradale: la struttura di IMA Servizi S.r.l. costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza.
Tariffa	le Condizioni di Assicurazione, di Premio e relative norme di applicazione, predisposte dalla Società.
Unico caso assicurativo	per la garanzia tutela legale: il verificarsi del fatto dannoso / controversia, che coinvolge più assicurati, per il quale è prestata l'Assicurazione;
Veicolo	veicoli a motore e mezzi per la navigazione soggetti all'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, secondo gli artt. 122 e 123 del C.A.P. Per la garanzia assistenza stradale autovettura: autovetture ad uso proprio e da noleggio con conducente, autoveicoli trasporto promiscuo, roulotte, camper e autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, motocicli e quadricicli ad uso proprio Sono coperti, se appositamente assicurati, solo i carrelli dotati di targa propria. Sono destinatari della prestazione Traino anche i carrelli muniti di targa ripetitrice se della stessa prestazione deve usufruire il veicolo trainante. Sono esclusi i mezzi a noleggio libero. Per la garanzia assistenza stradale autocarri: autocarro e/o rimorchio di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, regolarmente assicurato con Polizza R.C. Auto della Società, con esclusione dei veicoli a noleggio.
Vertenza	il conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

NORME COMUNI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle dichiarazioni e ai documenti rilasciati dal Contraente che, con la firma della Polizza, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile. Ai fini dell'applicazione delle citate norme del Codice civile, nella Polizza sottoscritta dal Contraente sono esplicitati gli elementi che la Società considera influenti sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del Premio.

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Quando sia applicabile l'art. 144 comma 2 del C.A.P., la Società eserciterà la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 1.2 – AGGRAVAMENTO E VARIAZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 del Codice civile). Per quanto riguarda l'Assicurazione della responsabilità civile auto, il Contraente deve comunicare alla Società ogni variazione degli elementi, indicati nella Polizza, influenti sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del Premio. Nel caso di diminuzione del rischio - fatta salva l'applicazione dell'art. 5 - "Trasferimento di proprietà del veicolo" - la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.3 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice civile).

Art. 1.4 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, può avere durata di una frazione di anno più anno intero. L'Assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto si intende non a tacito rinnovo e si risolve automaticamente alla data di scadenza indicata in Polizza, senza necessità di disdetta. Tale disposizione si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori alla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. La Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto di una nuova polizza, ma **non oltre le ore 24 del 15° giorno** successivo alla scadenza del contratto.

I premi devono essere pagati all'Agenzia presso la quale è stato concluso o è assegnato il contratto, oppure direttamente alla Società. **Il Premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento in più rate.**

Nel caso di sottoscrizione di Polizza di durata superiore all'anno, **alla scadenza della frazione di anno si applica la tariffa in vigore in quel momento.**

Art.1.4.1 – PROPOSTA DI RINNOVO

Fermo restando quanto previsto all'Art. 1.4 "Durata dell'assicurazione", VHV Italia può rendere disponibile al Contraente, tramite

la propria rete distributiva, una nuova proposta assicurativa per l'annualità successiva, unitamente al nuovo Set Informativo, disponibile anche sul sito internet della Compagnia.

Presso ogni punto vendita e sul sito della Società è inoltre disponibile, gratuitamente, un servizio di preventivo personalizzato.

Le nuove condizioni di assicurazione e il premio proposti si intendono accettati dal Contraente mediante il semplice pagamento del premio e il conseguente ritiro della quietanza e del certificato di assicurazione relativi alla proposta di rinnovo, che avrà un numero diverso dalla polizza originaria o, nel caso di copertura di Responsabilità Civile Auto, dal relativo contratto.

Art. 1.5 - SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di sostituzione del contratto in corso d'anno, per qualsiasi motivo, **sarà mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito** con mantenimento fino alla scadenza della classe di merito in corso.

La forma tariffaria applicata al contratto non può essere modificata tramite sostituzione del contratto stesso.

Art. 1.6 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società. Il Contraente si assume l'impegno di non utilizzare e distruggere o restituire alla Società il certificato, l'eventuale contrassegno e la Carta Verde.

La Società adotterà una delle soluzioni previste dalle seguenti ipotesi:

• 1.6.1 - Sostituzione del contratto

La Società procederà al conguaglio del Premio sulla base della Tariffa applicata al contratto sostituito e al rilascio di nuovo certificato, eventuale contrassegno e Carta verde, con mantenimento della classe di merito CU e della sinistrosità pregressa presente nell'attestato di rischio, nei seguenti casi:

- qualora l'alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge/convivente di fatto/unito civilmente;
- qualora il veicolo sia trasferito in proprietà al coniuge/convivente di fatto/unito civilmente dell'alienante;
- qualora l'alienante sia una ditta individuale o una società di persone e il veicolo sia trasferito in proprietà alla persona fisica o al socio con responsabilità illimitata e viceversa, la disposizione si applica anche su un veicolo acquistato in sostituzione di quello ceduto;
- qualora il veicolo sia trasferito in proprietà a seguito di successione *mortis causa* all'erede convivente con il *de cuius* al momento della morte.

La Società richiederà copia della documentazione che ha portato alla sostituzione del contratto: atto di vendita, conto vendita, demolizione, esportazione all'estero o distruzione con restituzione di libretto e targa riguardo al mezzo sostituito (l'obbligo di consegna dei predetti documenti decade nel momento in cui vendita, conto vendita, demolizione, esportazione all'estero o distruzione sono verificabili sulle banche dati).

Nel caso di successione *mortis causa*, la Società richiederà inoltre il certificato di stato famiglia storico a conferma della convivenza.

Permane l'obbligo di consegna del libretto di circolazione aggiornato per il mezzo subentrante.

• 1.6.2 - Cointestazione della proprietà del veicolo

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato da una pluralità di intestatari proprietari ad uno o più di essi, **documentata dal libretto di circolazione aggiornato**, la Società procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio di nuovo certificato, mantenendo in capo al nuovo/i proprietario/i del veicolo il diritto alla conservazione della classe di merito

vigente sul contratto sostituito. Diversamente, nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato da un singolo proprietario ad una pluralità di intestatari, la Società procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio di nuovo certificato come stabilito nella ipotesi indicata al punto 1.6.3.

• **1.6.3 - Cessione del contratto**

Nel caso di trasferimento di proprietà, **documentata con libretto di circolazione aggiornato**, del veicolo assicurato con contestuale cessione del contratto di Assicurazione, la Società, previa **comunicazione relativa alla cessione da parte del venditore cedente**, prenderà atto della medesima mediante l'emissione di appendice o nuova Polizza, rilasciando all'acquirente i nuovi documenti assicurativi. **Il Contraente si assume l'impegno di non utilizzare e distruggere o restituire alla Società il certificato, l'eventuale contrassegno e la Carta Verde.**

Per i contratti con frazionamento del Premio, l'alienante è tenuto al pagamento delle rate del Premio fino al momento della già menzionata comunicazione.

Il contratto ceduto si estingue alla scadenza. Per l'Assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. La Società non rilascerà al cessionario l'attestazione dello stato di rischio. Non sono ammesse sospensioni né variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

• **1.6.4 - Risoluzione del contratto**

Nel caso in cui il Contraente documenti l'avvenuta alienazione del veicolo, la Società provvede – a decorrere dal giorno in cui il Contraente consegna la già menzionata documentazione – all'annullamento del contratto e alla restituzione al Contraente:

- della parte di Premio relativo alla garanzia di Responsabilità Civile corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- della parte di Premio netto pagata e non goduta, relativa alle garanzie accessorie **che non siano state oggetto di sinistro** nel periodo di Assicurazione in corso.

Il Contraente si assume l'impegno di non utilizzare e distruggere o restituire alla Società il certificato, l'eventuale contrassegno e la Carta Verde.

Per i contratti con frazionamento del Premio la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di Assicurazione.

• **1.6.5 - Sospensione del contratto**

In caso di alienazione del veicolo senza sostituzione con un altro o senza cessione del contratto, è ammessa la sospensione della garanzia di cui all'art. 1.9 "Sospensione in corso di contratto".

Le disposizioni del presente articolo si intendono valide - in quanto applicabili - anche nel caso in cui il veicolo sia stato consegnato in conto vendita. Peraltro, ove l'incarico non vada a buon fine e l'Assicurato rientri in possesso del veicolo, al medesimo viene attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.

Art. 1.7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

In caso di Furto o appropriazione indebita del veicolo assicurato, il Contraente deve darne immediata notizia alla Società fornendo copia della denuncia di Furto/appropriazione indebita presentata all'Autorità competente.

La Società, a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia, provvede all'annullamento del contratto e alla restituzione al Contraente:

- della parte di Premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- della parte di Premio netto pagata e non goduta, relativa alle garanzie accessorie **che non siano state oggetto di sinistro** nel periodo di Assicurazione in corso.

I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della

strada, ai sensi dell'art 283 del C.A.P.

Relativamente all'appropriazione indebita quanto sopra è possibile solo qualora sussistano chiaramente e possano essere documentati i presupposti di reato.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il Furto riguardi un natante.

In caso di ritrovamento del veicolo oggetto di Furto, allo stesso è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.

Art. 1.8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Per i ciclomotori ancora privi del “certificato di circolazione”, previsto dalla Legge n. 120/2010, il Contraente è altresì tenuto a dichiarare, per iscritto e sotto la propria responsabilità, l'avvenuta distruzione o esportazione definitiva del veicolo.

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione (l'obbligo di consegna del certificato decade nel momento in cui la demolizione è verificabile sulle banche dati).

In tutte le ipotesi il Contraente si assume l'impegno di non utilizzare e distruggere o restituire alla Società il certificato, l'eventuale contrassegno e la Carta Verde.

La Società adotterà una delle soluzioni previste dalle seguenti ipotesi:

- **1.8.1 - Sostituzione con altro veicolo**

Qualora il Contraente chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, o per altro veicolo di proprietà del coniuge / convivente di fatto / unito civilmente, si procederà al conguaglio del Premio e al rilascio di nuovo certificato e Carta verde.

- **1.8.2 - Risoluzione del contratto**

Il contratto si risolve dalle ore 24 del giorno della consegna dei documenti sopra indicati e la Società restituisce al Contraente:

- la parte di Premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- la parte di Premio netto pagata e non goduta, relativa alle garanzie accessorie **che non siano state oggetto di sinistro** nel periodo di Assicurazione in corso.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non restituisce la maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

- **1.8.3 - Sospensione del contratto**

È ammessa la sospensione della garanzia di cui all'art. 1.9 “Sospensione in corso di contratto”.

Art. 1.9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

SOSPENSIONE PER MANCATO UTILIZZO VOLONTARIO DEL VEICOLO (art 122 bis comma 2 C.A.P., D.lgs. n. 184/2023)

Il Contraente che intende sospendere la garanzia in corso di contratto deve darne formale comunicazione alla Società tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000) o tramite l'apposita funzionalità presente nell'**area riservata del sito www.vhv.it**.

La sospensione è attivata dal momento della registrazione nella banca dati della Motorizzazione (Portale dell'Automobilista); la Società ne dà tempestiva comunicazione all'assicurato (art 122 bis comma 3 C.A.P.).

Il termine di sospensione inizialmente comunicato può essere prorogato più volte, **con formale comunicazione alla Società da effettuare entro 10 giorni prima della scadenza** del periodo di sospensione in corso (**5 giorni** per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico).

La sospensione non può avere una durata superiore a 10 mesi rispetto all'annualità assicurativa (11 mesi per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico).

Il Contraente può chiedere di riattivare il contratto anche prima della scadenza del termine di sospensione.

Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la **tariffa in vigore nel contratto sospeso**.

SOSPENSIONE PER VEICOLO VENDUTO, ESPORTATO, ROTTAMATO, RADIATO O DI VEICOLO IL CUI USO È VIETATO IN VIA TEMPORANEA O PERMANENTE IN FORZA DI UNA MISURA ADOTTATA DALL'AUTORITÀ COMPETENTE

Il Contraente che intende sospendere la garanzia in corso di contratto deve darne comunicazione in forma scritta alla Società o utilizzare l'apposita funzionalità presente sull'area riservata del sito www.vhv.it.

La sospensione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'appendice di sospensione o dalla data di conferma richiesta sospensione effettuata tramite area riservata.

La riattivazione avviene tramite sostituzione del contratto per assicurare altro veicolo di proprietà, a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il Contraente e che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione o esportazione all'estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso.

Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la **tariffa in vigore in quel momento**. Sul Premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto sul contratto sospeso.

La sospensione non può avere una durata superiore a 12 mesi rispetto all'annualità assicurativa.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione o la risoluzione del contratto, questo si risolve e la parte di Premio non goduta resta acquisita alla Società.

Per entrambe le forme di sospensione:

- il Contraente si impegna a distruggere certificato di assicurazione e Carta verde o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale;

- per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il periodo di osservazione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia;

- la sospensione comporta la cessazione temporanea di tutte le garanzie comprese nel contratto di Assicurazione.

Non è consentita la sospensione:

- per i contratti di durata inferiore all'anno;

- per i contratti relativi a natanti;

- in caso di Furto del veicolo;

- per contratti emessi per la copertura delle sole garanzie "corpi veicoli terrestri" (senza la garanzia RCA).

Art. 1.10 - RILASCIO DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO

In caso di deterioramento, sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato, la Società rilascia tale documentazione su richiesta dell'Assicurato. Nel caso di deterioramento, il Contraente restituisce all'impresa il certificato di Assicurazione deteriorato. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di Assicurazione, il Contraente fornisce all'impresa una dichiarazione circa l'evento accaduto.

Art. 1.11 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per il territorio della **Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea**, nonché per il territorio dei seguenti Stati: **Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Regno Unito**. L'Assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul Certificato internazionale di Assicurazione ("Carta Verde") non siano barrate. La Società rilascia tale Certificato a semplice richiesta del Contraente per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle non risultino barrate sulla Carta Verde stessa.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti (massimali) delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio del contratto. Nel caso trovi applicazione il secondo comma dell'art. 1901, del Codice civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza.

Se il veicolo assicurato è un **natante** l'Assicurazione vale per il Mediterraneo, entro gli Stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.

Per i **Natanti registrati in Stati esteri** o per i motori amovibili muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, l'Assicurazione è valida, in ottemperanza all'articolo 8 del Decreto Legislativo 86 del 1° aprile 2008, nelle acque territoriali soggette alla sovranità della Repubblica Italiana, per la durata temporanea della permanenza del Natante in Italia.

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Natanti, la Compagnia può inoltre esercitare nei confronti dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 144 del C.A.P., il diritto di rivalsa, per il recupero delle somme che la Compagnia abbia dovuto pagare al/i terzo/i danneggiato/i, in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali previste dal contratto o nelle norme di legge applicabili, che avrebbero consentito alla Compagnia di rifiutare o ridurre la propria prestazione assicurativa.

Per la sezione Tutela legale la copertura è valida per i sinistri avvenuti in tutto il **mondo**.

Art. 1.12 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.13 - ASSICURAZIONE DI PIÙ VEICOLI CON POLIZZA FLOTTA

L'Assicurazione ha per base una Polizza flotta nella quale vengono iscritti unicamente veicoli intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.

Per le movimentazioni delle entità assicurate, che avvengono nel corso dell'annualità (inclusioni/esclusioni/ sostituzioni), il Premio sarà determinato in base alla tariffa e alle normative in vigore all'atto della stipula del contratto; per queste movimentazioni la garanzia ha effetto o cessa dal momento dell'emissione della specifica appendice.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla documentazione attestante il motivo dell'esclusione, rimanendo l'obbligo **di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale**. I premi relativi alle movimentazioni avvenute in corso d'anno saranno calcolati, in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia assicurativa, in fase di regolazione Premio mediante emissione di apposita appendice entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto.

La differenza di Premio, che potrà essere positiva o negativa, risultante dall'appendice di regolazione dovrà essere versata entro il 15° giorno dalla data di comunicazione da parte della Società.

Art. 1.14 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.15 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente.

Art. 1.16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana e pertanto ad esso si applicano, tra le altre, anche le disposizioni in materia di negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014 n. 132. Per tutto quanto qui non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. Resta inteso inoltre che si applicano direttamente al presente contratto – anche a modificazione e abrogazione delle Condizioni di Assicurazione - tutte le leggi e i regolamenti, nonché le disposizioni cogenti dell'IVASS, che entreranno in vigore durante il periodo di validità del contratto medesimo, in particolare le norme e i regolamenti attuativi del Codice delle Assicurazioni Private.

Art. 1.17 - Diritto di ripensamento

Il Contraente, qualora sia un consumatore, ha diritto di recedere dal contratto concluso **interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza** entro **14 (quattordici) giorni** dalla data di stipula, mediante **comunicazione scritta** da inviare alla Società, tramite **lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R)** oppure tramite **posta elettronica certificata (PEC)**. **Il diritto di ripensamento può essere esercitato esclusivamente a condizione che, nel periodo di validità della copertura, non sia avvenuto alcun sinistro.**

In caso di esercizio del diritto di ripensamento, la Società, entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della comunicazione di recesso, **rimborso al Contraente il premio imponibile versato, al netto degli oneri fiscali**. Qualora la Polizza contenga **posizioni assicurative vincolate** a favore di un terzo, il Contraente dovrà fornire anche il **consenso scritto del terzo** per poter esercitare validamente il recesso.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

COSA SI ASSICURA

Art. 2.1 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme del C.A.P., i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti (massimali) convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto, quando utilizzato conformemente alla funzione di mezzo di trasporto al momento dell'incidente.

I massimali convenuti sono espressi convenzionalmente in massimale unico per sinistro; per tale massimale l'Assicurato sarà coperto per i danni alle persone e alle cose fermi restando, qualora tale importo sia superato, i massimali minimi previsti all'art. 128 del C.A.P.

L'Assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. L'Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni diretti causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e nelle aree aeroportuali, compresa la navigazione e la giacenza in acque private; nel caso in cui i massimali convenuti siano superiori agli € 11.000.000, **i danni causati dalla circolazione in aree aeroportuali sono compresi fino ad un massimo di € 11.000.000.** La Società inoltre assicura i rischi, non compresi nell'Assicurazione obbligatoria, indicati nelle Garanzie estese. In questi casi, i massimali assicurati sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Garanzie estese.

Art. 2.2 - GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

In caso di responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Incendio, Esplosione o Scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro da circolazione o da navigazione di cui al C.A.P., la Società tiene indenne l'Assicurato medesimo **sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a € 800.000,00.**

La copertura si intende operante anche per sinistri conseguenti alle operazioni di ricarica di veicoli elettrici.

Sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato per i danni subiti in occasione di lavoro o servizio sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a € 250.000,00.

La presente garanzia non si cumula con quella di cui all'art. 3.12 (Ricorso terzi da Incendio) della Sezione Danni al veicolo e garanzie accessorie.

Art. 2.3 - GARANZIE ESTESE

Le seguenti garanzie sono operanti in funzione dei veicoli e dei rischi assicurati alle quali si riferiscono:

- **2.3.1 - Rinuncia della Società alla rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti - veicoli a motore in genere**

La Società non effettua la rivalsa che le competerebbe ai sensi dell'art. 144 del C.A.P. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell'accertamento.

- **2.3.2 - Rinuncia della Società alla rivalsa per danni a terzi - trasportati compresi - e per guida senza abilitazione - veicoli a motore in genere**

La Società non effettua la rivalsa - che le compete ai sensi dell'art. 144 del C.A.P. - nei confronti di tutti i soggetti, conducente compreso:

- a. nel caso di danno subito da terzi - trasportati compresi - se la circolazione non avviene in conformità alle indicazioni della carta di circolazione o alle disposizioni vigenti, **salvo quanto contemplato nel punto 1) dell'art 2.7 "Esclusioni"** (guida senza patente, o con patente non idonea alla guida del veicolo utilizzato, o con patente sospesa ritirata o revocata per infrazioni al Codice della Strada), **caso in cui la Società effettuerà rivalsa;**
- b. **nel caso di guida con patente scaduta, a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e che l'abilitazione sia rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro. La Società non effettua altresì rivalsa nel caso in cui il rinnovo entro 6 mesi sia impedito a causa degli esiti del sinistro;**
- c. nel caso di veicolo guidato da persona diversa dal Contraente, dal Proprietario, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso di questi, se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, **e chi ha dato il consenso non ne fosse a conoscenza.**

- **2.3.3 -Responsabilità Civile dei trasportati - veicoli a motore in genere**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo stesso, **esclusi i danni al veicolo stesso.**

- **2.3.4 -Responsabilità Civile per fatto di figli minori - veicoli a motore in genere**

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente e - se persona diversa - al Proprietario del veicolo assicurato, ai sensi dell'art. 2048, primo comma, del Codice civile, in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato - **purché avvenuta a loro insaputa** - per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori, o delle persone soggette a tutela con loro conviventi.

- **2.3.5 -Carico e scarico - autocarri e motocarri (compresi quelli per uso speciale e trasporto specifico), macchine agricole**

La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, anche se effettuate con l'utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- **alle persone trasportate sul veicolo e a quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;**
- **alle Cose trasportate, in consegna o custodia e a quelle che vengono caricate o scaricate;**
- **causati da sostanze radioattive e da inquinamento dell'acqua, del suolo e dell'aria;**
- **i danni derivanti dal trasporto di sostanze radioattive.**

- **2.3.6 -Rimorchi - veicoli a motore in genere**

L'Assicurazione del solo rimorchio staccato dalla motrice vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio stesso in sosta e per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, **esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.**

- **2.3.7 - Proprietario di rimorchio diverso da quello della motrice - autocarri**

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.3.6, l'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2054 del Codice civile nella sua qualità di Proprietario del rimorchio che circoli agganciato a una motrice di terzi. L'Assicurazione è operante quando:

- **l'Indennizzo superi i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di Indennizzo eccedente tali massimali, fino alla concorrenza delle somme assicurate nella presente Polizza;**

- la motrice non risulti assicurata oppure la sua copertura assicurativa non sia comunque operante;
- secondo la legislazione del Paese straniero nel quale è avvenuto il sinistro, il Proprietario del rimorchio sia considerato responsabile dei danni provocati quando detto veicolo circola agganciato a una motrice o a un trattore di terzi. Quando il rimorchio descritto in Polizza circola agganciato al veicolo trainante di proprietà di terzi ed è coinvolto in un incidente stradale nel territorio di Francia, Germania, Spagna e Grecia, il danneggiato può rivolgere la propria richiesta di Risarcimento a sua scelta nei confronti dell'assicuratore della motrice o a quello del rimorchio.

- **2.3.8 -Veicoli adibiti a scuola guida - veicoli in genere (esclusi ciclomotori e motocicli uso privato)**

L'Assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame dell'allievo conducente**. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, **tranne che durante l'effettuazione dell'esame**, e l'istruttore **soltanto durante l'esame dell'allievo conducente**. Per veicoli in genere si intendono anche i ciclomotori e motocicli **se adibiti esclusivamente a scuola guida**

La presente condizione è valida anche nel caso di veicoli, diversi dai motocicli e ciclomotori, utilizzati occasionalmente per esercitazione alla guida, purché vengano rispettate tutte le relative disposizioni di legge.

- **2.3.9 -Danni a Cose di terzi trasportati, su autotassametri, autovetture e motocarrozette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico, su autobus e natanti adibiti al trasporto pubblico di persone**

La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso, agli indumenti ed oggetti di uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, **escluso denaro, preziosi e titoli di credito. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da Furto o da smarrimento.**

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

- **2.3.10 -Sovraccarico, per autobus in servizio di linea extraurbano da turismo e da noleggio nonché in servizio pubblico urbano.**

La garanzia si intende estesa all'eventuale sovraccarico, entro i limiti consentiti dalle disposizioni di legge in vigore.

- **2.3.11 -Veicoli speciali per portatori di handicap**

La copertura assicurativa si estende ai trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

- **2.3.12 -Macchine agricole**

La garanzia comprende i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente e il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi.

- **2.3.13 -Sgombero neve – veicoli adibiti occasionalmente a sgombero neve**

L'Assicurazione copre anche i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'autorità competente e dal libretto di circolazione risulti che il mezzo è predisposto per il montaggio di lama sgombraneve.

Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale.

- **2.3.14 -Hovercraft (aeronatante su cuscino d'aria mosso a propulsione aerodinamica)**

L'Assicurazione opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell'acqua.

Art. 2.4 -GARANZIE OPZIONALI CON PAGAMENTO DI PREMIO AGGIUNTIVO

Le garanzie che seguono sono operanti solo se esplicitamente richiamate in Polizza e comportano il pagamento di un Premio aggiuntivo.

- **2.4.1 -BONUS PROTETTO per autovetture e autoveicoli fino a q.li 35 (compresi quelli per uso speciale e trasporto specifico)**

Fermo tutto quanto previsto dalla forma tariffaria Bonus Malus, la presente condizione opzionale consente di evitare la maggiorazione del Premio dovuta all'applicazione delle regole evolutive, nel caso in cui si verifichi un unico sinistro nel periodo di osservazione. Al contratto sarà assegnata la classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive in assenza di sinistri. Qualora nel periodo di osservazione si verificassero due o più sinistri valgono le normali regole evolutive, non considerando il primo sinistro in ordine di accadimento; tuttavia, il Contraente potrà evitare l'applicazione delle regole evolutive rimborsando alla Società gli importi liquidati per i sinistri successivi al primo. Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe CU.

È possibile includere tale condizione opzionale solo a scadenza annuale.

Tale condizione opzionale è vendibile solo in presenza di precedenti assicurativi con attestato di rischio scaduto da meno di sei mesi ed esente da sinistri negli ultimi 5 anni (più l'anno corrente); non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle "N.A." (non assicurato) o "N.D." (non disponibile).

La condizione opzionale *Bonus Protetto* non può essere mantenuta al rinnovo, né aggiunta alla polizza, se l'attestato di rischio mostra sinistri, anche con responsabilità paritaria; inoltre, non potrà essere mantenuta se nel periodo assicurativo precedente il Contraente ne abbia già beneficiato.

- **2.4.2 -Attività idrosciatoria e traino di paracadute ascensionale o di deltaplano**

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.

- **2.4.3 -Ampliamento dell'estensione territoriale per natanti**

A parziale deroga dell'art. 1.11 - "Estensione territoriale" - l'Assicurazione per i natanti vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell'Atlantico fra Porto (Oporto) e Casablanca, incluse le Isole Canarie.

- **2.4.4 -Regate veliche**

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.7 - "Esclusioni e rivalsa", l'Assicurazione è operante durante le regate veliche.

Art. 2.5 -CONDIZIONI OPZIONALI CON SCONTO SUL PREMIO

Le condizioni che seguono sono operanti solo se esplicitamente richiamate in Polizza e comportano uno sconto sul Premio.

- **2.5.1 -GUIDA ESPERTA – autovetture**

Qualora sia richiamata la seguente condizione opzionale, il contratto è stipulato nella forma "guida esperta". Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida dell'autovettura vi sia una persona, diversa dal proprietario identificato in Polizza, che abbia un'età inferiore a 26 anni compiuti, fermo il Risarcimento dei terzi danneggiati, **la Società applicherà una Franchigia fissa di € 2.000,00**

L'Assicurato è tenuto a rimborsare alla Società l'importo della Franchigia dopo la liquidazione del danno.

La Franchigia non verrà tuttavia richiesta nel caso in cui il veicolo sia guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione (o da un suo dipendente) preposto alla riparazione del veicolo stesso, nel caso in cui il Contraente abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante o qualora l'utilizzo del veicolo indicato in Polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità. Resta inteso che, qualora l'Indennizzo pagato dalla Società non superi l'importo della franchigia o, se eccedente, venga integralmente rimborsato l'importo del danno stesso, il Contraente potrà beneficiare della riduzione di Premio prevista dall'applicazione delle regole evolutive per la forma tariffaria Bonus

Malus.

È possibile escludere tale condizione opzionale solo a scadenza annuale.

• **2.5.2 -RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA – autovetture**

Con la scelta della condizione opzionale “risarcimento in forma specifica” il premio della garanzia Responsabilità civile auto è scontato del 5% e, in caso di sinistro relativo alla garanzia responsabilità civile auto con ragione dell'Assicurato (ossia nel caso in cui l'assicurato non sia, neppure in parte, responsabile del danno al proprio veicolo e il danno sia quindi totalmente risarcibile), **il risarcimento sarà effettuato attraverso la riparazione diretta del veicolo stesso presso una carrozzeria convenzionata con la Società.**

Con la scelta di questa condizione opzionale **l'Assicurato si impegna**, quindi, **ad utilizzare per la riparazione del veicolo una carrozzeria convenzionata con la Società**, il cui elenco è disponibile presso gli intermediari o sul sito Internet www.vhv.it.

Ai fini della validità della presente condizione opzionale la carrozzeria convenzionata deve trovarsi entro km 30 (calcolati tramite il servizio internet geografico “Google Maps” o simili) dall'indirizzo di residenza del Contraente o dal luogo ove si trova il veicolo al momento della denuncia).

In presenza di “risarcimento in forma specifica” si intende implicitamente prestato il consenso della Società alla cessione alla carrozzeria convenzionata di crediti e diritti risarcitori derivanti dal sinistro per il danno al veicolo.

Se il veicolo viene fatto riparare presso una carrozzeria non convenzionata con successiva richiesta alla Società di rimborso delle spese sostenute, **la liquidazione del danno sarà decurtata di una percentuale del 10%.**

È possibile escludere la presente condizione opzionale solo a scadenza annuale.

COSA NON SI ASSICURA

Art 2.6 - SOGGETTI ESCLUSI

Ai sensi dell'art. 129 C.A.P. non sono considerati terzi e non sono coperti dall'Assicurazione:

- il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni alla sua persona e a Cose;
- il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a Cose;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del Proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a Cose;
- i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del Proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a Cose;
- se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a Cose.

Art 2.7 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'Assicurazione non è operante:

- 1) nel caso di guida senza patente/certificazione abilitativa all'utilizzo o con patente non idonea alla guida del veicolo utilizzato o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada, fatte salve le estensioni previste dall'art. 2.3.2;

- 2) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;
- 3) nel caso di veicolo con targa "prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa "prova";
- 4) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal Proprietario o da suo dipendente, collaboratore in possesso di regolare abilitazione alla guida;
- 5) durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- 6) per i danni alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco;
- 7) durante le operazioni di carico e scarico di autocarri, motocarri e macchine agricole (art. 2.3.5) per i danni da sversamento di carburante o liquidi;
- 8) in tutti i casi in cui il Contraente ha disatteso l'impegno preso di non utilizzare e distruggere o restituire alla Società il certificato, l'eventuale contrassegno e la Carta Verde (nelle ipotesi di sostituzione, sospensione o risoluzione del contratto);
- 9) nel caso di natante con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19 novembre 1992, n. 566), se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui siano applicabili gli artt. 143 e/o 144 comma 2 del C.A.P., la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art 2.8 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

Sono esclusi i danni:

- a Cose che l'Assicurato, anche se a bordo del veicolo, abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- al locale usato come rimessa del veicolo se di proprietà dell'Assicurato;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

COME SI ASSICURA

Art. 2.9 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina **sessanta giorni** prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente **alla prima annualità intera di Premio**;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e terminano **sessanta giorni** prima della scadenza contrattuale.

Art. 2.10 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 15 maggio 2015, in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, e comunque nel caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso, la Società mette a disposizione del Contraente, indipendentemente dalla forma tariffaria, l'attestazione sullo stato del rischio e, se persona diversa, all'avente diritto, ovvero:

- a) al Proprietario;
- b) all'usufruttuario;

- c) all'acquirente, nel caso di patto di riservato dominio;
- d) al locatario, nel caso di locazione finanziaria.

L'attestato di rischio viene caricato nell'area riservata del sito web della Società, www.vhv.it, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. Per i contratti relativi a flotte di veicoli a motore, la consegna telematica avviene su richiesta del Contraente, inoltrata all'intermediario tramite e-mail, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti.

In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al Proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo utile risultante sulla carta di circolazione.

L'attestazione contiene:

- la denominazione della Società;
- per il Contraente: il nome e cognome se persona fisica, o la denominazione, ragione sociale se persona giuridica, e il codice fiscale;
- per l'avente diritto: i medesimi dati di cui al precedente punto;
- il numero del contratto di Assicurazione;
- i dati della targa ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto;
- la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;
- una tabella di sinistrosità pregressa riportante l'indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità. A partire dall'01/01/2019 la tabella riportante l'indicazione dei sinistri pagati sarà progressivamente integrata annualmente con indicazione di un'annualità in più, fino a raggiungere il decennio;
- la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a Cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a Cose che a persone);
- gli eventuali importi delle franchigie, richieste dalla Società e non corrisposte dall'Assicurato;
- nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4-bis del C.A.P. l'attestato dovrà contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo;
- l'indicazione dello IUR (Identificativo Univoco di Rischio) che contrassegna il rischio relativo al Proprietario (o, se diverso, all'altro avente diritto all'attestato) e al veicolo assicurato indicato nell'attestato. Tale codice IUR consente di aggiornare la "tabella di sinistrosità pregressa" del rischio identificato, anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di Compagnia di Assicurazione tenendo in considerazione gli eventuali sinistri tardivi (sinistri liquidati fuori dal periodo di osservazione o liquidati dopo la scadenza del contratto).

La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce all'avente diritto.

In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi – di un veicolo, l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo dallo stesso acquistato, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, purché le generalità del soggetto utilizzatore siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, e previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da

parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo o esibizione del contratto di noleggio.

La Società garantisce all'avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dell'attestato di rischio per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.

Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del C.A.P. In tal caso, la Società consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati **non possono** essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.

La Società non trasmette l'attestazione, fatto salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso, nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale in conseguenza di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all'estero;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- Furto del veicolo.

Non è previsto il rilascio di attestazione sullo stato del rischio per i contratti relativi a veicoli marittimi, lacustri e fluviali.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese di Assicurazione, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Impresa Delegataria.

Ai sensi dell'art 5 comma 1 bis – Legge n° 40/2007 in caso di cessazione del rischio assicurato, debitamente documentato, di sospensione senza riattivazione o di mancato rinnovo del contratto di Assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio maturato conserva validità per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

La Società è obbligata a memorizzare i dati contenuti nell'attestazione dello stato di rischio, acquisito direttamente dalla Società per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati (Regolamento IVASS n°9/2015).

In caso di assenza dell'attestato, parziale o totale, sarà richiesta una dichiarazione del Contraente, supportata da adeguata documentazione, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.

In caso di mancanza della Classe Universale (di seguito CU) la Società è tenuta alla sua individuazione secondo i criteri disposti dal provvedimento IVASS 72/2018 e s.m.i.

Per i medesimi tipi di veicoli, la Società è obbligata, alle **scadenze annuali successive alla stipula del contratto**, ad indicare sulle attestazioni di rischio (vedasi art. 2.10) la CU. La Società inserirà in attestazione il dato della CU, necessario per il passaggio della copertura ad altra Impresa assicuratrice, in aggiunta alla indicazione della classe di merito di provenienza e di inserimento proprie della Società stessa. Per la determinazione della CU adotterà le **regole evolutive** contenute nella seguente tabella:

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

FORME TARIFFARIE

PREMESSA

VHV Italia Assicurazioni assicura i veicoli applicando i criteri di tariffazione in base a:

- tipologia di veicolo e utilizzo;
- dati anagrafici relativi al Proprietario, all'usufruttuario, all'acquirente (nel caso di patto riservato dominio), al locatario (nel caso di locazione finanziaria).
- dati relativi all'attestazione sullo stato del rischio, se presente;
- forma tariffaria applicata al contratto.

Sono applicabili le forme tariffarie descritte in seguito, che prevedono specifiche regole di gestione del contratto al momento della stipula, nel corso dell'annualità assicurativa e alle scadenze annuali successive.

FORMA TARIFFARIA A "FRANCHIGIA"

Forma tariffaria che prevede una Franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare precisato in Polizza. Il Contraente e il Proprietario sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del Risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Resta fermo il disposto dell'art. 1.4 - "Durata del contratto e adeguamento del Premio".

La Società non applica la presente forma tariffaria:

- nel caso in cui l'Assicurato presenti un attestato di rischio dal quale risulti che uno o più importi di Franchigia non sono stati rimborsati;
 - nel caso in cui l'Assicurato presenti un attestato di rischio dal quale risulti una classe di assegnazione CU superiore a 14.
- È applicabile alle seguenti tipologie di veicoli:
- a) veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici, escluse le macchine agricole di cui all'art. 57 del predetto Codice;
 - b) autobus.

FORMA TARIFFARIA “BONUS/MALUS”

Forma tariffaria che si articola in 30 classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe 19 alla classe 48 e prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione".

È applicabile alle seguenti tipologie di veicoli:

- a) autovetture, autotassametri e autoveicoli uso promiscuo;
- b) veicoli destinati al trasporto di Cose, per usi speciali e per trasporti specifici – esclusi le macchine operatrici e i carrelli di cui all'art. 58 del Codice della Strada, escluse le macchine agricole di cui all'art.57 del predetto Codice;
- c) ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozette.

Classi di merito

- a) autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo – **44 classe d'ingresso**

Classe di merito	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Coefficiente di determinazione del Premio	0,338	0,3483	0,3588	0,3697	0,3771	0,3886	0,4084	0,4208	0,4292	0,4422	0,4602	0,4741	0,4934	0,5237	0,5560

Classe di merito	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Coefficiente di determinazione del Premio	0,5902	0,6203	0,6584	0,6989	0,7419	0,7798	0,8114	0,8444	0,8963	1,0000	1,1381	1,2953	1,6283	2,1515	3,0479

- b) veicoli destinati al trasporto di Cose, per usi speciali e per trasporti specifici – **42 classe d'ingresso**

Classe di merito	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Coefficiente di determinazione del Premio	0,6020	0,6454	0,6717	0,7059	0,7201	0,7346	0,7493	0,7644	0,7876	0,8277	0,8874	0,9706	1,0000	1,0829	1,1961	1,3213	1,6945	2,0676

- c) ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozette – **44 classe d'ingresso**

Classe di merito	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Coefficiente di determinazione del Premio	0,6650	0,6784	0,6989	0,7273	0,7493	0,7644	0,7798	0,8114	0,8277	0,8528	0,8787	0,9053	1,0000	1,1843	1,2447	1,3749	1,5648	1,7285

FORMA TARIFFARIA “BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA”

Forma tariffaria mista che si articola in 30 classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe 19 alla classe 48 e prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". È prevista inoltre una Franchigia fissa per ogni sinistro nell'ammontare precisato in Polizza. Il Contraente e il Proprietario sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del Risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. La Società non applica la presente formula tariffaria nel caso in cui l'Assicurato presenti un attestato di rischio dal quale risulti che uno o più importi di Franchigia non sono stati rimborsati.

È applicabile alle seguenti tipologie di veicoli:

autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo.

Classi di meritoa) autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo - **44 classe d'ingresso**

Classe di merito	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Coefficiente determinazione Premio Franchigia 500	0,3624	0,3734	0,3847	0,3964	0,4003	0,4125	0,4335	0,4467	0,4511	0,4648	0,4837	0,4983	0,5185	0,5237	0,5560
Coefficiente determinazione Premio Franchigia 1.000	0,3964	0,4084	0,4208	0,4335	0,4335	0,4467	0,4694	0,4837	0,4885	0,4934	0,5134	0,5290	0,5343	0,5396	0,5560
Coefficiente determinazione Premio Franchigia 1.500	0,4125	0,4250	0,4379	0,4467	0,4511	0,4556	0,4789	0,4934	0,4983	0,5033	0,5237	0,5396	0,5450	0,5504	0,5560

Classe di merito	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Coefficiente determinazione Premio Franchigia 500	0,5902	0,6203	0,6584	0,6989	0,7419	0,7798	0,8114	0,8444	0,8963	1,0000	1,1381	1,2953	1,7114	2,2613	3,2033
Coefficiente determinazione Premio Franchigia 1.000	0,5902	0,6203	0,6584	0,6989	0,7419	0,7798	0,8114	0,8444	0,8963	1,0000	1,1381	1,2953	1,8532	2,4486	3,4687
Coefficiente determinazione Premio Franchigia 1.500	0,5902	0,6203	0,6584	0,6989	0,7419	0,7798	0,8114	0,8444	0,8943	1,0000	1,1381	1,2953	1,9094	2,5228	3,5738

FORMA TARIFFARIA A “TARIFFA FISSA”

Forma tariffaria che non prevede la variazione del Premio in conseguenza dell'accadimento di sinistri.

Valevole per i seguenti veicoli:

- a) autobus (in alternativa alla forma assicurativa a “Franchigia” di cui sopra);
- b) macchine operatrici e carrelli di cui all'art. 58 del Codice della Strada;
- c) macchine agricole di cui all'art. 57 del Codice della Strada;
- d) natanti.

Art. 2.11 - ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO CU ALLA STIPULA DI CONTRATTO

All'atto di stipula del contratto sarà richiesto all'Assicurato di esibire la carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà, ovvero l'appendice di cessione del contratto relativi al veicolo per assegnare al contratto la classe di merito corrispondente.

Se i documenti sopra indicati non vengono esibiti, al contratto è assegnata la classe CU 18 e la corrispondente classe interna in base alla tipologia di veicolo e alla forma tariffaria applicata al contratto.

Per le regole specifiche disciplinanti i casi di mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, si rimanda all'art. 7 del Provvedimento IVASS 72/2018. **Nel caso di richiesta di stipula di un contratto avvalendosi dell'agevolazione ulteriore veicolo "Bersani" – Bonus familiare" (art 134 comma 4 bis CA), se non si presenta la carta di circolazione del mezzo di riferimento oppure mancano i requisiti previsti per usufruire di questa agevolazione, al contratto è assegnata la classe CU 14 e la corrispondente classe di merito relativa al tipo del veicolo da assicurare.**

Nel caso in cui i documenti vengano esibiti dopo la stipula, ma comunque entro i successivi 3 mesi, la Società provvederà alla corretta assegnazione della classe di merito e all'eventuale conguaglio del Premio.

2.11.1 - ASSENZA DI PRECEDENTI ASSICURATIVI

Nel caso di veicolo di nuova immatricolazione, assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) o registrato per la prima volta nell'Archivio Nazionale dei Veicoli:

- a) Se il Contraente non dimostra di aver diritto all'applicazione dell'agevolazione per ulteriore veicolo "Bersani – Bonus Familiare" (art 134 comma 4 bis CA) verrà assegnata, **a fronte dell'esibizione della carta di circolazione e del certificato di proprietà o dell'appendice di cessione del contratto**, la classe CU 14 e, se prevista dalla forma tariffaria applicata al contratto, la classe di merito interna di ingresso in base alla tipologia di veicolo.
- b) Se il Contraente dimostra di aver diritto all'applicazione dell'agevolazione per ulteriore veicolo "Bersani – Bonus Familiare" (art 134 comma 4 bis CA) ed è una persona fisica già titolare di Polizza assicurativa che abbia maturato un attestato di rischio, **deve consegnare fotocopia della Carta di circolazione del nuovo veicolo, nonché fotocopia della Carta di circolazione e del certificato di assicurazione, in corso di validità, relativi al veicolo di riferimento se proveniente da altra Impresa.**
- c) Se il Contraente dimostra di aver diritto all'applicazione dell'agevolazione per ulteriore veicolo "Bersani – Bonus Familiare" ex art 134 comma 4 bis CA ed è una persona fisica, stabilmente convivente nel nucleo familiare di persona fisica già titolare di Polizza assicurativa che abbia maturato un attestato di rischio, **deve consegnare fotocopia della Carta di circolazione del nuovo veicolo, certificato anagrafico (stato di famiglia), nonché fotocopia della Carta di circolazione e del certificato di assicurazione, in corso di validità relativi al veicolo di riferimento, se proveniente da altra Impresa.**

Nel caso di applicazione della Forma tariffaria Bonus/Malus o Bonus/Malus con Franchigia è assegnata la classe di merito interna come stabilito nella tabella sotto riportata.

Classe CU di assegnazione del mezzo di riferimento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Classe Interna di Assegnazione Autovetture	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	44
Classe Interna di Assegnazione Ciclomotori e motocicli	40	40	40	40	40	40	41	41	42	42	43	43	44
Classe Interna di Assegnazione Autocarri	33	33	33	33	33	34	35	36	37	38	39	40	41



- d) Se il Contraente è una società di persone, società di capitali, ditta individuale o onlus già titolare di Polizza assicurativa che abbia maturato un attestato di rischio, nel caso di stipula del contratto in forma tariffaria Bonus/Malus è prevista l'assegnazione di una classe di merito interna agevolata, **esclusivamente per le tipologie di veicolo autovetture uso privato e autocarri/autotreni/autoarticolati conto proprio**.

Il Contraente deve consegnare fotocopia della carta di circolazione del nuovo veicolo, nonché fotocopia della carta di circolazione relativa al veicolo di riferimento, se proveniente da altra Impresa. In questa ipotesi è assegnata la classe di merito interna come stabilito nelle tabelle sotto riportate.

Autovetture uso privato

CU veicolo di riferimento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CU veicolo di nuova acquisizione	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Classe interna con attestato del veicolo di riferimento senza sinistri	38	38	38	38	38	38	38	38	39	40	41	42	43
Classe interna con attestato del veicolo di riferimento con sinistri di qualsiasi tipologia	40	40	40	40	40	40	40	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Nota: NA = agevolazione non applicabile

Autocarri conto proprio

CU veicolo di riferimento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CU veicolo di nuova acquisizione	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Classe interna con attestato del veicolo di riferimento senza sinistri	38	38	38	38	38	38	38	38	39	40	41	41	41
Classe interna con attestato del veicolo di riferimento con sinistri di qualsiasi tipologia	40	40	40	40	40	40	40	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Nota: NA = agevolazione non applicabile

Art. 2.11.2 - PRESENZA DI PRECEDENTI ASSICURATIVI

Nelle ipotesi sotto riportate, se l'attestato di rischio è in corso di validità viene mantenuta la classe CU ivi indicata, mentre se l'attestato di rischio è scaduto il veicolo si intende privo di precedenti assicurativi (vedi precedente art.2.11.1).

- a) Nel caso di medesimo veicolo precedentemente assicurato con altra Impresa di Assicurazione **decorso 15 giorni dalla scadenza del precedente contratto di Assicurazione, in caso di inutilizzo del mezzo, il Contraente deve sottoscrivere una dichiarazione di non circolazione del mezzo di cui sopra, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.**
In assenza di detta dichiarazione, al contratto sarà assegnata la classe CU 18.
- b) **Nel caso in cui l'attestato di rischio si riferisca ad altro veicolo, oggetto di cessazione del rischio** (alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, certificazione della cessazione della circolazione) **il Contraente deve consegnare documentazione idonea a provarne i motivi.**

- c) **Nel caso in cui l'attestato di rischio si riferisca a veicolo oggetto di Furto senza ritrovamento, il Contraente deve consegnare copia di denuncia di Furto rilasciatagli dall'Autorità competente nonché il precedente contratto assicurativo.**

Nelle ipotesi sotto riportate, al contratto viene invece assegnata la classe CU determinata con le seguenti regole:

- d) **Nel caso in cui l'attestato di rischio provenga da Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di affari nuovi o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e non sia presente nella Banca dati degli Attestati di Rischio, di cui all'art. 134 CA il nuovo contratto è assegnato alla classe CU determinata in base alla dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza di detta dichiarazione sostitutiva sarà richiesta una dichiarazione del Contraente, supportata da adeguata documentazione, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.**
- e) **Nel caso in cui l'attestato di rischio si riferisca a un avente diritto diverso dall'effettivo Proprietario del veicolo questo si intende privo di precedenti assicurativi e viene inserito in classe CU 14.**
- f) **Nel caso in cui il veicolo sia stato assicurato in precedenza con contratto temporaneo viene assegnata la stessa classe di merito indicata nel precedente contratto temporaneo del quale il Contraente è tenuto ad esibire copia.**
- g) **Nel caso di veicolo precedentemente assicurato all'estero viene assegnata la classe CU 14, salvo che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dalla Compagnia estera che consenta una assegnazione ad altra classe di merito.**
- h) **Nel caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto annuale, non ancora giunto a scadenza, ossia in presenza di rate di Premio insolute al contratto sarà assegnata la classe CU 18.**
- i) **Nel caso di rinnovo di contratto già stipulato per lo stesso veicolo avvalendosi dell'agevolazione prevista dal "Bonus Familiare" ex art 134 comma 4 bis C.A.P. viene assegnata la classe CU indicata nell'attestato di rischio del mezzo di riferimento e la classe interna prevista nel successivo art. 2.11.3 in base ai periodi della tabella di sinistrosità pregressa dell'attestato del veicolo che si sta assicurando.**
Il Contraente deve consegnare fotocopia della Carta di circolazione e del certificato di assicurazione in corso di validità relativi al veicolo di riferimento se assicurato presso altra impresa e, se il veicolo di riferimento è di proprietà di un familiare convivente, certificato anagrafico (stato di famiglia).
- l) **Nel caso di veicolo precedentemente assicurato con contratto annuale e frazionamento del Premio, successivamente alla scadenza annuale e in presenza di rate di Premio insolute il Contraente-Proprietario potrà, all'atto della stipulazione di un nuovo contratto, far valere l'attestazione sullo stato del rischio precedentemente rilasciata, integrata dalla dichiarazione di aver stipulato un contratto di durata annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento del Premio/risolta di diritto prima della scadenza naturale e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto/risoluzione.**
In assenza di detta dichiarazione, al contratto sarà assegnata la classe CU 18.

Art. 2.11.3 – ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO INTERNA ALL'ATTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

La classe di merito interna assegnata al contratto, nelle forme tariffarie Bonus/Malus e Bonus/Malus con franchigia, sarà definita in base alla CU e alla tipologia di veicolo assicurato, come indicato nelle tabelle sotto riportate.

a) Autovetture, autotassametri ed autoveicoli trasporto promiscuo

Classe CU di assegnazione	Classe Interna di Assegnazione (precedente temporanea)	Classe Interna di assegnazione in base agli ultimi cinque anni più anno corrente della sinistrosità pregressa indicata nell'attestato di rischio					
		con 1 sinistro <u>non</u> negli ultimi due anni + anno corrente (anche in presenza di NA/ND)	Con 1 sinistro negli ultimi due anni + anno corrente (anche in presenza di NA/ND)	Con 2 o più sinistri (anche in presenza di NA/ND)	senza sinistri, in assenza di NA e/o ND	Senza sinistri, in presenza di NA/ND NON negli ultimi 2 anni + anno corrente	Senza sinistri, in presenza di NA/ND negli ultimi 2 anni + anno corrente e altri casi
1	31	30	35	41	22	29	31
2	32	31	36	41	23	30	32
3	33	32	37	42	23	31	33
4	34	33	38	43	24	32	34
5	35	35	39	45	24	33	35
6	36	37	40	45	25	34	36
7	37	38	41	47	28	35	37
8	38	39	42	47	32	36	38
9	39	40	43	47	35	37	39
10	40	43	45	48	38	38	40
11	41	45	46	48	39	39	41
12	42	46	47	48	40	40	42
13	43	47	48	48	43	43	43
14	44	48	48	48	44	44	44
15	45	48	48	48	45	47	47
16	46	48	48	48	46	47	47
17	47	48	48	48	47	48	48
18	48	48	48	48	48	48	48

L'attestato scaduto da più di sei mesi e negli anni solari antecedenti a quello di emissione della Polizza è da considerarsi come attestato con NA negli anni successivi alla scadenza dell'attestato.

b) Veicoli destinati al trasporto di Cose, per usi speciali e per trasporti specifici

Classe CU di assegnazione	Classe Interna di Assegnazione (precedente temporanea)	Classe Interna di assegnazione in base agli ultimi cinque anni più anno corrente della sinistrosità pregressa indicata nell'attestato di rischio					
		con 1 sinistro <u>non</u> negli ultimi due anni + anno corrente (anche in presenza di NA/ND)	Con 1 sinistro negli ultimi due anni + anno corrente (anche in presenza di NA/ND)	Con 2 o più sinistri (anche in presenza di NA/ND)	senza sinistri, in assenza di NA e/o ND	Senza sinistri, in presenza di NA/ND NON negli ultimi 2 anni + anno corrente	Senza sinistri, in presenza di NA/ND negli ultimi 2 anni + anno corrente e altri casi
1	31	33	36	44	31	32	34
2	31	34	37	45	31	32	34
3	31	35	38	46	31	33	35
4	32	36	39	47	31	33	35
5	33	37	40	48	31	34	36
6	34	38	41	48	31	34	36
7	35	39	42	48	32	35	37
8	36	40	43	48	33	35	37
9	37	41	44	48	34	36	38
10	38	42	45	48	35	37	39
11	39	43	46	48	36	38	40
12	40	44	47	48	37	39	41
13	41	46	48	48	37	40	42
14	42	48	48	48	37	42	42
15	43	48	48	48	43	43	43
16	44	48	48	48	44	44	44
17	45	48	48	48	45	45	45
18	46	48	48	48	46	46	46

L'attestato scaduto da più di sei mesi e negli anni solari antecedenti a quello di emissione della Polizza è da considerarsi come attestato con NA negli anni successivi alla scadenza dell'attestato. Se proveniente dalla forma *Franchigia fissa ed assoluta*, viene assegnata la classe di merito in assenza di sinistri e in presenza di NA e/o ND (penultima colonna)

c) Ciclomotori, quadricicli leggeri, motocicli, quadricicli e motocarrozette

Classe CU di assegnazione	Classe Interna di Assegnazione (precedente temporanea)	Classe Interna di assegnazione in base agli ultimi cinque anni più anno corrente della sinistrosità pregressa indicata nell'attestato di rischio					
		con 1 sinistro <u>non</u> negli ultimi due anni + anno corrente	Con 1 sinistro negli ultimi due anni + anno corrente	Con 2 o più sinistri	senza sinistri, in assenza di NA e/o ND	Senza sinistri, in presenza di NA/ND NON negli ultimi 2 anni + anno corrente	altri casi
1	31	35	37	44	31	33	34
2	32	36	38	45	31	34	34

3	33	37	39	46	32	35	35
4	34	38	40	47	33	35	35
5	35	39	41	48	34	36	36
6	36	40	42	48	35	36	36
7	37	40	43	48	36	37	37
8	38	41	44	48	37	38	38
9	39	42	45	48	38	39	39
10	40	43	46	48	39	40	40
11	41	44	47	48	40	41	41
12	42	45	48	48	41	42	42
13	43	46	48	48	42	43	43
14	44	47	48	48	44	44	44
15	45	48	48	48	45	45	45
16	46	48	48	48	46	46	46
17	47	48	48	48	47	47	47
18	48	48	48	48	48	48	48

L'attestato scaduto da più di sei mesi e negli anni solari antecedenti a quello di emissione della Polizza è da considerarsi come attestato con NA negli anni successivi alla scadenza dell'attestato. Se proveniente dalla forma *Franchigia fissa ed assoluta*, viene assegnata la classe di merito in assenza di sinistri e in presenza di NA e/o ND (penultima colonna).

Art. 2.12 - ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO INTERNA PER LE ANNUALITÀ SUCCESSIVE A QUELLA DI STIPULA

Per le annualità successive a quella di stipula, il contratto per il quale si è completato il periodo di osservazione, è assegnato alla classe di merito interna in base al numero dei sinistri verificatisi nel medesimo periodo, secondo i criteri delle tabelle relative ai singoli veicoli.

Ai fini dell'evoluzione della classe di merito interna vengono presi in considerazione:

- i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;
- i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità paritaria, nel caso in cui la percentuale di "responsabilità cumulata" sia pari ad almeno il 51%. A tal fine viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si proceda al pagamento, anche a titolo parziale, dove la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti coinvolti, il periodo stesso si considera esente da sinistri.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione delle regole evolutive, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione del *malus*.

Ai fini dell'evoluzione della classe di merito interna saranno presi in considerazione anche i sinistri tardivi e i sinistri accaduti durante le coperture temporanee, che determineranno l'evoluzione in *malus* indipendentemente dal periodo di osservazione.

Il Contraente, all'atto del rinnovo del contratto, ha facoltà, per evitare la maggiorazione di Premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive, di rimborsare alla Società o alla Stanza di compensazione c/o CONSAP, in caso di sinistri gestiti con la procedura di Risarcimento diretto, gli importi pagati per tutti o per parte dei sinistri definiti e che hanno determinato la maggiorazione del Premio. La facoltà suddetta può essere esercitata alla scadenza.

Nel caso in cui il Contraente desideri esercitare la facoltà di rimborso per un sinistro tardivo, la richiesta di rimborso va indirizzata alla precedente Compagnia che ha liquidato il sinistro.

Art. 2.12.1 - TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE IN FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS**a) Autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo**

Classe di merito	Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri osservati									
	0 sinistri (% di differenza tra classi)		1 sinistro (% di differenza tra classi)		2 sinistri (% di differenza tra classi)		3 sinistri (% di differenza tra classi)		4 o più sinistri (% di differenza tra classi)	
19	19	0,00%	29	36,13%	32	54,93%	34	74,58%	36	94,77%
20	19	-2,94%	29	32,13%	32	50,38%	34	69,45%	36	89,05%
21	20	-2,94%	30	32,13%	33	54,93%	35	72,85%	37	94,77%
22	21	-2,94%	30	28,24%	33	50,38%	35	67,77%	37	89,05%
23	22	-1,97%	31	30,82%	34	56,48%	36	74,58%	38	96,72%
24	23	-2,94%	31	26,97%	34	51,88%	36	69,45%	38	90,94%
25	24	-4,85%	32	28,24%	35	51,88%	37	71,14%	39	90,94%
26	25	-2,94%	32	24,47%	35	47,41%	37	66,11%	39	85,32%
27	26	-1,97%	33	29,53%	36	53,40%	38	72,85%	40	89,05%
28	27	-2,94%	33	25,72%	36	48,89%	38	67,77%	40	83,49%
29	28	-3,90%	33	20,81%	36	43,08%	38	61,22%	40	76,33%
30	29	-2,94%	34	24,47%	37	47,41%	39	64,46%	41	78,09%
31	30	-3,90%	34	19,61%	37	41,66%	39	58,05%	41	71,14%
32	31	-5,80%	35	18,43%	38	41,66%	40	54,93%	42	71,14%
33	32	-5,80%	36	18,43%	39	40,26%	41	51,88%	43	79,87%
34	33	-5,80%	37	18,43%	40	37,49%	42	51,88%	44	92,85%
35	34	-4,85%	38	19,61%	41	36,13%	43	61,22%	45	108,82%
36	35	-5,80%	39	18,43%	42	36,13%	44	72,85%	46	147,31%
37	36	-5,80%	40	16,10%	43	43,08%	45	85,32%	47	207,83%
38	37	-5,80%	41	13,81%	44	53,40%	46	119,48%	48	310,80%
39	38	-4,85%	42	14,95%	45	66,11%	47	175,92%	48	290,87%
40	39	-3,90%	43	23,24%	46	100,68%	48	275,61%	48	275,61%
41	40	-3,90%	44	34,78%	47	154,81%	48	260,96%	48	260,96%
42	41	-5,80	45	44,51%	48	240,04%	48	240,04%	48	240,04%
43	42	-10,37%	46	62,83%	48	204,79%	48	204,79%	48	204,79%
44	43	-12,13%	47	89,05%	48	167,80%	48	167,80%	48	167,80%
45	44	-12,13%	47	66,11%	48	135,31%	48	135,31%	48	135,31%
46	45	-20,46%	48	87,17%	48	87,17%	48	87,17%	48	87,17%
47	46	-24,32%	48	41,66%	48	41,66%	48	41,66%	48	41,66%
48	47	-29,41%	48	0,00%	48	0,00%	48	0,00%	48	0,00%



b) Veicoli destinati al trasporto di Cose, per usi speciali e trasporti specifici

Classe di merito	classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri osservati									
	0 sinistri (% di differenza fra classi)		1 sinistri (% di differenza fra classi)		2 sinistri (% di differenza fra classi)		3 sinistri (% di differenza fra classi)		4 o più sinistri (% di differenza fra classi)	
31	31	0,00%	35	19,61%	37	24,47%	37	24,47%	43	66,11%
32	31	-6,73%	36	13,81%	38	18,43%	38	18,43%	44	67,77%
33	32	-3,90%	37	11,57%	39	17,26%	39	17,26%	45	78,09%
34	33	-4,85%	38	8,29%	40	17,26%	40	17,26%	46	87,17%
35	34	-1,97%	39	9,37%	41	23,24%	41	23,24%	47	135,31%
36	35	-1,97%	40	12,68%	42	32,13%	42	32,13%	48	181,46%
37	36	-1,97%	41	18,43%	43	33,45%	43	33,45%	48	175,92%
38	37	-1,97%	42	26,97%	44	41,66%	44	41,66%	48	170,48%
39	38	-2,94%	43	26,97%	45	51,88%	45	51,88%	48	162,53%
40	39	-4,85%	44	30,82%	46	59,63%	46	59,63%	48	149,79%
41	40	-6,73%	45	34,78%	47	90,94%	47	90,94%	48	132,98%
42	41	-8,57%	46	36,13%	48	113,02%	48	113,02%	48	113,02%
43	42	-2,94%	47	69,45%	48	106,76%	48	106,76%	48	106,76%
44	43	-7,65%	48	90,94%	48	90,94%	48	90,94%	48	90,94%
4	44	-9,47%	48	72,85%	48	72,85%	48	72,85%	48	72,85%
46	45	-9,47%	48	56,48%	48	56,48%	48	56,48%	48	56,48%
47	46	-22,02%	48	22,02%	48	22,02%	48	22,02%	48	22,02%
48	47	-18,05%	48	0,00%	48	0,00%	48	0,00%	48	0,00%

c) Ciclomotori, quadricicli leggeri, motocicli, quadricicli e motocarrozette a uso privato

Classe di merito	classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri osservati							
	0 sinistri (% di differenza fra classi)		1 sinistri (% di differenza fra classi)		2 sinistri (% di differenza fra classi)		3 o più sinistri (% di differenza fra classi)	
31	31	0,00%	36	14,95%	41	32,13%	46	106,76%
32	31	-1,97%	37	14,95%	42	33,45%	47	130,67%
33	32	-2,94%	38	16,10%	43	43,08%	48	147,31%
34	33	-3,90%	39	13,81%	44	62,83%	48	137,66%
35	34	-2,94%	40	13,81%	45	66,11%	48	130,67%
36	35	-1,97%	41	14,95%	46	79,87%	48	126,13%
37	36	-1,97%	42	16,10%	47	100,68%	48	121,67%
38	37	-3,90%	43	23,24%	48	113,02%	48	113,02%
39	38	-1,97%	44	43,08%	48	108,82%	48	108,82%
40	39	-2,94%	45	45,95%	48	102,68%	48	102,68%
41	40	-2,94%	46	56,48%	48	96,72%	48	96,72%
42	41	-2,94%	47	72,85%	48	90,94%	48	90,94%

Classe di merito	classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri osservati							
	0 sinistri (% di differenza fra classi)		1 sinistri (% di differenza fra classi)		2 sinistri (% di differenza fra classi)		3 o più sinistri (% di differenza fra classi)	
43	42	-9,47%	48	72,85%	48	72,85%	48	72,85%
44	43	-15,56%	48	45,95%	48	45,95%	48	45,95%
45	44	-4,85%	48	38,87%	48	38,87%	48	38,87%
46	45	-9,47%	48	25,72%	48	25,72%	48	25,72%
47	46	-12,13%	48	10,46%	48	10,46%	48	10,46%
48	47	-9,47%	48	0,00%	48	0,00%	48	0,00%



Art. 2.12.2 - TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE IN FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA

Classe di merito	0 sinistri				1 o + sinistri			
	Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri accaduti	% di diminuzione /aumento fra classi con Franchigia 500	% di diminuzione /aumento fra classi con Franchigia 1.000	% di diminuzione /aumento fra classi con Franchigia 1.500	Classe di assegnazione per il periodo annuo successivo in base ai sinistri accaduti	% di diminuzione /aumento fra classi con Franchigia 500	% di diminuzione /aumento fra classi con Franchigia 1.000	% di diminuzione /aumento fra classi con Franchigia 1.500
19	19	0,00%	0,00%	0,00%	19	0,00%	0,00%	0,00%
20	19	-2,94%	-2,94%	-2,94%	20	0,00%	0,00%	0,00%
21	20	-2,94%	-2,94%	-2,94%	21	0,00%	0,00%	0,00%
22	21	-2,94%	-2,94%	-1,97%	22	0,00%	0,00%	0,00%
23	22	-0,99%	0,00%	-0,99%	23	0,00%	0,00%	0,00%
24	23	-2,94%	-2,94%	-0,99%	24	0,00%	0,00%	0,00%
25	24	-4,85%	-4,85%	-4,85%	25	0,00%	0,00%	0,00%
26	25	-2,94%	-2,94%	-2,94%	26	0,00%	0,00%	0,00%
27	26	-0,99%	-0,99%	-0,99%	27	0,00%	0,00%	0,00%
28	27	-2,94%	-0,99%	-0,99%	28	0,00%	0,00%	0,00%
29	28	-3,90%	-3,90%	-3,90%	29	0,00%	0,00%	0,00%
30	29	-2,94%	-2,94%	-2,94%	30	0,00%	0,00%	0,00%
31	30	-3,90%	-0,99%	-0,99%	31	0,00%	0,00%	0,00%
32	31	-0,99%	-0,99%	-0,99%	32	0,00%	0,00%	0,00%
33	32	-5,80%	-2,94%	-0,99%	33	0,00%	0,00%	0,00%
34	33	-5,80%	-5,80%	-5,80%	34	0,00%	0,00%	0,00%
35	34	-4,85%	-4,85%	-4,85%	35	0,00%	0,00%	0,00%
36	35	-5,80%	-5,80%	-5,80%	36	0,00%	0,00%	0,00%
37	36	-5,80%	-5,80%	-5,80%	37	0,00%	0,00%	0,00%
38	37	-5,80%	-5,80%	-5,80%	38	0,00%	0,00%	0,00%
39	38	-4,85%	-4,85%	-4,85%	39	0,00%	0,00%	0,00%
40	39	-3,90%	-3,90%	-3,90%	40	0,00%	0,00%	0,00%
41	40	-3,90%	-3,90%	-3,90%	41	0,00%	0,00%	0,00%
42	41	-5,80%	-5,80%	-5,80%	42	0,00%	0,00%	0,00%
43	42	-10,37%	-10,37%	-10,37%	43	0,00%	0,00%	0,00%
cl. ingresso 44	43	-12,13%	-12,13%	-12,13%	44	0,00%	0,00%	0,00%
45	44	-12,13%	-12,13%	-12,13%	45	0,00%	0,00%	0,00%
46	45	-24,32%	-30,11%	-32,16%	46	0,00%	0,00%	0,00%
47	46	-24,32%	-24,32%	-24,32%	47	0,00%	0,00%	0,00%
48	47	-29,41%	-29,41%	-29,41%	48	0,00%	0,00%	0,00%

SEZIONE DANNI AL VEICOLO E GARANZIE ACCESSORIE

COSA SI ASSICURA

Per ciascuna delle seguenti garanzie, se indicata nella scheda di Polizza, sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo fino alla somma assicurata, con le franchigie e/o gli scoperti eventualmente previsti nella Polizza stessa, fermo restando l'applicazione delle regole per la determinazione dell'ammontare del danno previste all'art 8.11.

Sono assicurati anche gli accessori, gli apparecchi aggiuntivi non di serie, installati stabilmente sul veicolo e documentabili.

Per le garanzie danni al veicolo:

- a) a parziale deroga dell'art. 1900 del Codice civile, sono compresi i danni causati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, del Proprietario o del guidatore del veicolo.
- b) a parziale deroga dell'art. 1912 del Codice civile, sono compresi i danni causati o agevolati da tumulti popolari, a condizione che né l'Assicurato né il Contraente vi abbiano preso parte.
- c) relativamente alle garanzie danni accidentali e danni da collisione, la Società rinuncia, nei confronti del conducente, dei trasportati, nonché dei familiari dell'Assicurato con lui conviventi, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le competerebbe ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile.

Art 3.1 - GARANZIA INCENDIO

nonché Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine, compresi danni materiali e diretti subiti dal veicolo **in conseguenza di Incendio doloso**.

La garanzia è prestata nella forma a **valore intero**, con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art 1907 del Codice civile.

Art 3.2 - GARANZIA FURTO, TOTALE O PARZIALE, E RAPINA

La garanzia comprende i danni al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di Furto o Rapina del veicolo o di quanto nello stesso contenuto. Sono inclusi i danni derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso illegale del veicolo stesso.

La garanzia non copre i danni conseguenti al reato di appropriazione indebita.

La garanzia è prestata nella forma a **valore intero**, con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art 1907 del Codice civile.

Art 3.3 - GARANZIA DANNI ACCIDENTALI ("KASKO")

La garanzia comprende i danni al veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione, nonché a seguito di caduta di sassi, frane, valanghe e slavine.

La garanzia è prestata nella forma a **valore intero**, con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art 1907 del Codice civile.

Art 3.4 - GARANZIA DANNI DA COLLISIONE ("KASKO COLLISIONE")

La garanzia comprende i danni al veicolo in conseguenza di collisione con veicoli identificati in caso di accertata responsabilità, totale o parziale, dell'Assicurato nella causazione del sinistro; sono compresi i danni al veicolo per ribaltamento o uscita di strada conseguenti alla collisione.

In caso di responsabilità concorsuale, **il calcolo dell'Indennizzo sarà effettuato sulla parte di danno non oggetto di Risarcimento in regime RCA, ferma l'applicazione di degrado, Scoperto e Franchigia.**

La garanzia è prestata nella forma a **valore intero**, con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art 1907 del Codice civile.

Art. 3.5 - GARANZIA DANNI DA COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI (“KASKO IN PIEDI”) – prevista solo per autovetture, ciclomotori, motocicli, quadricicli trasporto persone, autocarri conto proprio fino a 35 q.li

La garanzia comprende i danni materiali subiti dal veicolo **(con esclusione, pertanto, di eventuali danni alle persone che si trovano a bordo del veicolo)** a seguito di collisione con altro veicolo che risulti non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria ma venga comunque identificato dall’Autorità Giudiziaria o di polizia con verbale di incidente; sono compresi i danni al veicolo per ribaltamento o uscita di strada conseguenti alla collisione.

Qualora non vi sia intervento delle Autorità sul luogo dell’incidente, l’Assicurato deve sporgere denuncia dettagliata dell’incidente – che identifichi chiaramente il veicolo non assicurato – presso le Autorità e consegnarne copia alla Società; l’Indennizzo verrà corrisposto solo nel caso in cui la Società sia messa nella condizione di verificare i danni su entrambi i veicoli. La garanzia è prestata nella forma “a Primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice civile con il **limite di € 5.000,00 per anno assicurativo**.

L’Indennizzo viene corrisposto **in proporzione al grado di responsabilità del terzo** definita ai sensi dell’art 2054 c.c. e **purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate**.

Art. 3.6 - GARANZIA URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI

La garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto contro animali selvatici, **a condizione che il fatto sia stato verbalizzato con verbale di incidente** redatto dai soggetti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono compresi i danni al veicolo per ribaltamento o uscita di strada conseguenti all’urto contro animale selvatico.

La garanzia è prestata nella forma “a primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice civile e **sino alla concorrenza, per anno assicurativo, della somma convenuta in Polizza**.

La presente garanzia non si cumula con quella di cui all’art. 3.3 – “danni accidentali”.

Art. 3.7 - GARANZIA ATTI DOLOSI (EVENTI SOCIO POLITICI)

La garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, in conseguenza di atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio, scioperi o sommosse.

Quando le riparazioni vengono effettuate presso carrozzerie non convenzionate, il limite di Indennizzo si intende fissato fino ad un massimo di € 1.500, fermi lo Scoperto e la Franchigia indicati nel contratto.

Il limite di Indennizzo si intende elevato al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, **che in ogni caso non potrà mai superare il valore assicurato, fermi lo Scoperto e la Franchigia indicati nel contratto**, quando le riparazioni vengono effettuate presso le carrozzerie convenzionate con la Società o quando il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è uguale o superiore a 50.000 euro.

Se il centro specializzato e convenzionato è oltre i km 30 (calcolati tramite il servizio internet geografico “Google Maps” o simili) dall’indirizzo di residenza del Contraente o dal luogo ove si trova il veicolo al momento della denuncia, non si applica il limite all’Indennizzo.

Art. 3.8 - GARANZIA EVENTI NATURALI CATASTROFALI (EVENTI ATMOSFERICI)

La garanzia comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, in conseguenza di:

- vento forte (con danni riscontrabili su una pluralità di enti) e Cose da esso trasportate, tromba d’aria, tempesta, uragano, grandine, accumulo di neve, frana, valanga, slavina, smottamento;
- terremoto, eruzione vulcanica, mareggiate, inondazione, alluvione e allagamento in genere;
- caduta di alberi e caduta di aeromobili, loro parti o Cose dagli stessi trasportati, compresi ordigni bellici non nucleari.

Quando le riparazioni vengono effettuate presso carrozzerie non convenzionate, il limite di Indennizzo si intende fissato fino ad un massimo di € 1.500, fermi lo Scoperto e la Franchigia indicati nel contratto.

Il limite di indennizzo si intende elevato al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, **che in ogni caso non potrà mai superare il valore assicurato, fermi lo Scoperto e la Franchigia indicati nel contratto**, quando le riparazioni vengono effettuate presso una delle carrozzerie convenzionate con la Società o quando il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è uguale o superiore a 50.000 euro.

Se il centro specializzato e convenzionato è oltre i km 30 (calcolati tramite il servizio internet geografico “Google Maps” o simili) dall’indirizzo di residenza del Contraente o dal luogo ove si trova il veicolo al momento della denuncia, non si applica il limite all’Indennizzo.

Limitatamente ai danni da grandine, se la riparazione presso carrozzerie convenzionate specializzate leva bolli avviene interamente (inteso come una riparazione effettuata almeno per il 75% della superficie danneggiata) con la tecnica c.d. “tira bolli” o “a freddo”, non verrà applicato lo Scoperto; inoltre, la Franchigia convenuta e indicata nel contratto, sarà eliminata o ridotta come di seguito indicato:

- **franchigie di 100 e 250 euro: non applicate;**
- **franchigie di 400, 500 e 750 euro: dimezzate.**

Sono indennizzabili anche i danni ai cristalli, così come definiti al successivo art. 3.9 “rottura cristalli”, conseguenti a sinistro “eventi atmosferici”.

Art. 3.9 - GARANZIA ROTTURA CRISTALLI

La garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli dell’abitacolo del veicolo, compresa la ricalibratura delle telecamere e/o dei sensori presenti sul vetro, a seguito di rottura per fatto accidentale o azione di terzi.

La garanzia è prestata nella forma “a Primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice civile e **sino alla concorrenza, per anno assicurativo:**

- **della somma convenuta ed indicata nella scheda di Polizza per le riparazioni o sostituzioni dei vetri o cristalli tramite riparatori di vetri specializzati e convenzionati con VHV Italia Assicurazioni (indicati nel certificato di assicurazione), senza applicazione di alcuna Franchigia;**
- **della metà della somma indicata nella scheda di Polizza per le riparazioni o sostituzioni per il tramite di riparatori diversi da quelli specializzati e convenzionati con VHV Italia Assicurazioni (indicati nel certificato di assicurazione), ferma la Franchigia indicata nel contratto.**

Art. 3.10 - GARANZIA ALTRI RISCHI

La garanzia è prestata nella forma “a **Primo rischio assoluto**”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice civile.

• 3.10.1 - Danni alla tappezzeria

La garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per riparare i danni subiti dalla tappezzeria del veicolo assicurato cagionati dal trasporto di feriti o persone in gravi condizioni di salute ad ospedali o posti di pronto soccorso, **fino ad un massimo di € 500,00 per anno assicurativo.**

• 3.10.2 - Trasporto dei feriti

La garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato, in caso di incidente stradale, per il trasporto, con

qualunque mezzo, dell'Assicurato medesimo o di altre persone trasportate sul veicolo assicurato dal luogo dell'incidente al più vicino ospedale o posto di pronto soccorso, **fino ad un massimo di € 500,00 per anno assicurativo.**

• **3.10.3 - Duplicazione documenti**

La garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la duplicazione della patente di guida, della carta di circolazione o della targa del veicolo assicurato, sottratte o perdute in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi della presente Assicurazione, **fino ad un massimo di € 200,00 per anno assicurativo.**

• **3.10.4 - Spese di parcheggio e custodia**

La garanzia prevede, in caso di Furto o Rapina del veicolo assicurato, il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità, **fino ad un massimo di € 600,00 per anno assicurativo.**

Le spese sono riconosciute, in ogni caso, non oltre il terzo giorno successivo alla comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento.

• **3.10.5 - Ripristino degli airbag**

La garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza montati sul veicolo assicurato in seguito alla loro attivazione in conseguenza di un sinistro da circolazione, di un danno accidentale o di un evento fortuito, **fino ad un massimo di € 1.500,00 per anno assicurativo.**

Nessun rimborso è dovuto se gli eventuali altri danni al veicolo non vengono, o non possono, essere riparati.

• **3.10.6 - Imposta di proprietà**

La garanzia prevede il rimborso dell'importo dell'imposta di proprietà pagato e non goduto in conseguenza della perdita totale della disponibilità del veicolo assicurato a seguito di un sinistro da circolazione o di un altro evento indennizzabile ai sensi della presente Assicurazione.

Oltre alla copia della denuncia all'Autorità, se dovuta ai sensi dell'art. 8.8 - "Modalità per la denuncia del sinistro", l'Assicurato deve produrre il certificato attestante la perdita di possesso del veicolo.

• **3.10.7 - Perdita chiavi – prevista solo per le autovetture per uso proprio e per gli autocarri conto proprio fino a 35 quintali.**

La garanzia prevede, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto dell'autovettura assicurata, il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione della chiave elettronica o delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di intervento per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto, **fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro.**

L'Assicurato è tenuto a produrre la fattura - o la ricevuta fiscale - delle spese sostenute.

• **3.10.8 - Furto navigatore satellitare mobile**

La garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per l'acquisto di un nuovo navigatore satellitare mobile, a seguito del Furto dello stesso tramite scasso dei mezzi di chiusura del veicolo, **fino ad un massimo di € 250,00 per anno assicurativo.**

L'Assicurato è tenuto a produrre la fattura – o la ricevuta fiscale – della spesa sostenuta.

• **3.10.9 - Danni ai bagagli**

La garanzia prevede l'indennizzo **fino a 300 euro** per anno assicurativo, dei danni subiti dai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di proprietà del conducente e delle persone trasportate che si trovano nel Veicolo assicurato in caso di

incidente con responsabilità del conducente. Sono esclusi: denaro, preziosi, carte di credito, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, documenti e biglietti di viaggio.

• **3.10.10 - Lesioni ad animali domestici**

La garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato, **fino a 300 euro** per anno assicurativo, per curare le lesioni subite dall'animale domestico trasportato e di proprietà del Contraente (nel rispetto della normativa) all'interno del Veicolo assicurato a seguito di incidente con responsabilità del conducente. Sono garantite le seguenti spese documentate: spese veterinarie, medicinali prescritti dal veterinario, cure fisioterapiche e rieducative.

• **3.10.11 – Spese documentali per Furto**

La garanzia prevede, in caso di Furto o Rapina del veicolo assicurato, il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la produzione dei documenti richiesti dalla Società in caso di Furto totale: procura notarile a vendere a favore di VHV Italia Assicurazioni, certificato cronologico e di proprietà con annotata la perdita di possesso. Le spese sono riconosciute fino a 100 euro per anno assicurativo.

Art. 3.11 - GARANZIA INDENNITÀ RECUPERO PUNTI PATENTE

In caso di decurtazione di almeno 5 punti dalla patente di guida dell'Assicurato (Contraente di Polizza e Proprietario del mezzo), quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada **avvenuta durante il periodo di validità della Polizza**, la Società rimborsa all'Assicurato, **entro il limite massimo di € 300,00 per anno assicurativo**, il costo sostenuto per frequentare, presso un'autoscuola o presso soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, un corso valido per recuperare i punti perduti, con le modalità e nella misura fissata dalla normativa vigente.

Ferma la misura dei punti che la legge fissa quale recupero a seguito della frequenza del corso a ciò destinato, l'Assicurato, a seguito del corso di recupero per il quale è previsto il rimborso ai sensi del comma che precede, recupera anche gli eventuali punti perduti prima del periodo di validità della Polizza.

Rimane ferma la norma che vieta di frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione di punteggio (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 29/07/2003 - art 6).

La Società provvede al rimborso del costo sostenuto, **entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza del corso ed il pagamento dello stesso.**

La presente garanzia è valida alla condizione che l'Assicurato **abbia avuto almeno 15 punti durante il periodo di validità della Polizza, ovvero alla sottoscrizione o in un momento successivo.**

Spetta all'Assicurato fornire la documentazione attestante il rispetto di quest'ultima condizione.

Art. 3.12 - GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO - operante purché sia prestata almeno una delle garanzie Furto, Incendio o danni accidentali (kasko)

In caso di responsabilità dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Incendio, Esplosione o Scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro da circolazione, la Società tiene indenne l'Assicurato medesimo **sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a € 800.000,00.**

La copertura si intende operante anche per sinistri conseguenti alle operazioni di ricarica di veicoli elettrici.

Sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato per i danni subiti in occasione di lavoro o servizio sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a € 250.000,00.

La presente garanzia non si cumula con quella di cui all'art. 2.2 (Ricorso terzi da Incendio) della Sezione Responsabilità civile auto.

COSA NON SI ASSICURA

Art. 3.13 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO E FURTO

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) causati o agevolati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- 2) causati o agevolati da scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, e vandalismo
- 3) causati o agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastrofe, caduta di aeromobili e loro parti, urto contro animali selvatici salvo quanto compreso nelle garanzie "danni accidentali", "eventi naturali catastrofici (eventi atmosferici)" e "urto contro animali selvatici" se operanti;
- 4) causati da sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare e radioattività;
- 5) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo stesso;
- 6) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
- 7) causati da bruciature verificatisi in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico che non sia stato seguito da Incendio, salvo l'azione del fulmine;
- 8) occorsi alle Cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle Cose, trovantisì a bordo del veicolo;
- 9) relativamente ai mezzi agricoli, i danni agli attrezzi per lavorazioni varie, anche se montati, agganciati od in altro modo uniti ai mezzi stessi.

Art. 3.14 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE DANNI ACCIDENTALI E DANNI DA COLLISIONE (KASKO COLLISIONE)

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) causati o agevolati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- 2) causati o agevolati da scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atto doloso in genere – salvo quanto compreso nella garanzia "atti dolosi (eventi sociopolitici)" se operante;
- 3) causati o agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastrofe, caduta di aeromobili e loro parti, urto contro animali selvatici salvo quanto compreso nelle garanzie "danni accidentali", "eventi naturali catastrofici (eventi atmosferici)" e "urto contro animali selvatici" se operanti;
- 4) causati da sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare e radioattività;
- 5) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo stesso;
- 6) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
- 7) causati da bruciature verificatisi in assenza di Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico che non sia stato seguito da Incendio, salvo l'azione del fulmine;
- 8) occorsi alle Cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle Cose, trovantisì a bordo del veicolo;
- 9) relativamente ai mezzi agricoli, i danni agli attrezzi per lavorazioni varie, anche se montati, agganciati od in altro modo uniti ai mezzi stessi;
- 10) cagionati da Cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;

- 11) verificatisi a causa di traino attivo o passivo, salvo riguardino roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
- 12) verificatisi a causa di circolazione al di fuori di sede stradale;
- 13) alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria – e cristalli se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi della garanzia “danni accidentali”;
- 14) nel caso di guida senza patente / certificazione abilitativa all'utilizzo o con patente non idonea alla guida del veicolo utilizzato o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada, fatte salve le estensioni previste dall'art. 2.3;
- 15) verificatisi al di fuori dei rischi della circolazione, relativamente alle macchine operatrici, ai carrelli e sgombraneve nonché ai veicoli attrezzati e adibiti ad uso speciale o a trasporti specifici.

Art. 3.15 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA ATTI DOLOSI (EVENTI SOCIO-POLITICI)

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) ai cristalli;
- 2) al car wrapping e ai rivestimenti con pellicole in genere (decorative o protettive).
- 3) da circolazione (compresi i danni da collisione con altri veicoli subiti durante la sosta in parcheggi).

Art. 3.16 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA EVENTI NATURALI CATASTROFALI (EVENTI ATMOSFERICI)

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte, tetti rimasti aperti;
- 2) al car wrapping e ai rivestimenti con pellicole in genere (decorative o protettive).

Art. 3.17 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA ROTTURA CRISTALLI

Sono esclusi:

- 1) le rigature, le segnature, le screpolature e simili;
- 2) i danni a fari, fanalini e specchi e ad altre parti del veicolo, anche se causati dalla rottura dei cristalli stessi;
- 3) i danni avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada del veicolo assicurato.

Art. 3.18 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) a Cose che l'Assicurato, anche se a bordo del veicolo, abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, ad eccezione del locale usato come rimessa del veicolo, condotto dall'Assicurato stesso in locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Ai fini della prestazione della presente garanzia, si intende richiamato quanto previsto all'art. 129 del C.A.P. (soggetti esclusi dall'Assicurazione).

COME SI ASSICURA

Art. 3.19 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale della Polizza e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore assicurato per il veicolo al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del relativo Premio.

L'adeguamento automatico del valore assicurato, richiesto dal cliente al momento della prima stipula, è operativo sempreché sia stato indicato nella scheda di Polizza il codice di identificazione del veicolo stesso, desunto dalla banca dati dei Codici Quattroruote - Infocar; il valore del veicolo assicurato sarà adeguato automaticamente in base al valore riportato sulla pubblicazione specializzata Quattroruote, nell'edizione più aggiornata disponibile al momento del rinnovo annuale della Polizza. Il nuovo valore assicurato sarà segnalato al Contraente sulla quietanza annuale di pagamento, pagando la quale accetterà le condizioni di rinnovo. L'adeguamento automatico non troverà applicazione nel caso di cessazione o sostanziale modifica della rivista Quattroruote, nonché per i veicoli la cui marca e modello non siano elencati nella pubblicazione stessa, ovvero per i veicoli dei quali non sia riportato il valore commerciale. **L'adeguamento automatico non è in ogni caso applicabile alle autovetture che siano state immatricolate da oltre dieci anni al momento dell'adeguamento del valore assicurato.**

Art. 3.20 - ANTIFURTO SATELLITARE

Mediante richiamo in Polizza di questo articolo, l'Assicurato dichiara che il veicolo assicurato è dotato di impianto elettronico antifurto con sistema di localizzazione satellitare e che il relativo servizio è stato regolarmente attivato.

L'Assicurato dichiara altresì che detto impianto è sempre in funzione quando il veicolo viene lasciato incustodito.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve documentare che al momento del medesimo era operante il contratto di servizio di localizzazione e che il sinistro è avvenuto in una zona dove il predetto servizio è operante. In caso contrario, la Società applicherà all'Indennizzo dovuto ai sensi di Polizza uno Scoperto del 20%, con il minimo di euro 2.000,00, Scoperto e minimo che debbono ritenersi comprensivi di quelli eventualmente pattuiti per il Furto in genere del veicolo.

Art. 3.21 - INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA – autovetture

Con la scelta della condizione opzionale "indennizzo in forma specifica" il premio delle garanzie Danni accidentali e Danni da collisione sono scontati del 5% e, in caso di sinistro relativo alla **garanzia Danni accidentali** („Kasko“) di cui all'art. 3.3 o **Danni da collisione** („Kasko collisione“) di cui all'art. 3.4, **l'indennizzo sarà effettuato attraverso la riparazione diretta del veicolo stesso presso una carrozzeria convenzionata con la Società.**

Con la scelta di questa condizione opzionale **l'Assicurato si impegna**, quindi, **ad utilizzare per la riparazione del veicolo una carrozzeria convenzionata con la Società**, il cui elenco è disponibile presso gli intermediari o sul sito Internet www.vhv.it. Ai fini della validità della presente condizione opzionale la carrozzeria convenzionata deve trovarsi entro km 30 (calcolati tramite il servizio internet geografico "Google Maps" o simili) dall'indirizzo di residenza del Contraente o dal luogo ove si trova il veicolo al momento della denuncia).

In presenza di "indennizzo in forma specifica" si intende implicitamente prestato il consenso della Società alla cessione alla carrozzeria convenzionata di crediti e diritti derivanti dal sinistro per il danno al veicolo.

Se il veicolo viene fatto riparare presso una carrozzeria non convenzionata con successiva richiesta alla Società di rimborso delle spese sostenute, **la liquidazione del danno sarà decurtata di una percentuale del 10%.**

È possibile escludere la presente condizione opzionale solo a scadenza annuale in caso di rinnovo.

Art. 3.22 - TABELLA RIEPILOGATIVA DI LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Art.	Titolo	Scoperto (in percentuale) e/o Franchigia (in euro) per ogni Sinistro	Limite di indennizzo (in euro)
3.1	Garanzia Incendio	-	Somma assicurata in polizza o valore commerciale se inferiore
3.2	Garanzia Furto, totale o parziale, e rapina	Indicati in Polizza 20% con il minimo di € 2.000 in caso di presenza di servizio di localizzazione satellitare non operante	Somma assicurata in Polizza o valore commerciale se inferiore
3.3	Garanzia danni accidentali (kasko)	Indicati in Polizza	Somma assicurata in Polizza o valore commerciale se inferiore
3.4	Garanzia danni da collisione (kasko collisione)	Indicati in Polizza	Somma assicurata in Polizza o valore commerciale se inferiore
3.5	Garanzia danni da collisione con veicoli non assicurati (kasko in piedi)	-	€ 5.000 per anno assicurativo
3.6	Garanzia urto contro animali selvatici	-	Massimale indicato in Polizza
2.2	Garanzia ricorso terzi da incendio	-	Massimale € 800.000 ; Massimale € 250.000 per danni subiti da dipendenti in caso di lavoro o servizio
3.7	Garanzia Atti dolosi (Eventi sociopolitici)	Indicati in Polizza	€ 1.500,00 per riparazioni presso carrozzerie non convenzionate; Somma assicurata in Polizza o valore commerciale, se inferiore, per riparazioni presso carrozzerie convenzionate o quando il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è uguale o superiore a € 50.000.
3.8	Garanzia eventi naturali catastrofali (eventi atmosferici)	Indicati in Polizza Limitatamente ai danni da grandine, se la riparazione presso centri convenzionati avviene interamente con la tecnica cd. "tira bolli" o "a freddo", non verrà applicato lo Scoperto e la Franchigia convenuta e indicata nel contratto sarà eliminata o ridotta come di seguito indicato: - franchigie di € 100 e € 250: non applicate; - franchigie di € 400, €500 e €750: dimezzate.	1.500 euro per riparazioni presso carrozzerie non convenzionate; Somma assicurata in Polizza o valore commerciale, se inferiore, per riparazioni presso carrozzerie convenzionate o quando il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è uguale o superiore a € 50.000.
3.9	Garanzia rottura cristalli	€ 200 solo nel caso in cui le riparazioni avvengano presso centri non convenzionati	Massimale indicato in Polizza Per le riparazioni o sostituzioni per il tramite di centri non specializzati e convenzionati con VHV Italia Assicurazioni il massimale è la metà

			della somma convenuta per riparatori convenzionati
3.10	Garanzia altri rischi: 1. Danni alla tappezzeria 2. Trasporto dei feriti 3. Duplicazione documenti 4. Spese di parcheggio e custodia 5. Rispristino airbag 6. Imposta di proprietà 7. Perdita chiavi 8. Furto navigatore satellitare mobile 9. Danni ai bagagli 10. Lesioni ad animali domestici 11. Spese documentali per Furto	-	1. € 500,00 per anno assicurativo; 2. € 500,00 per anno assicurativo; 3. € 200,00 per anno assicurativo; 4. € 600,00 per anno assicurativo; 5. € 1.000,00 per anno assicurativo; 6. imposta non goduta; 7. € 500,00 per sinistro; 8. € 250,00 per anno assicurativo; 9. € 300,00 per anno assicurativo; 10. € 200,00 per anno assicurativo; 11. € 150,00 per anno assicurativo
3.11	Garanzia indennità recupero punti patente	-	€ 300,00 per anno assicurativo

SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

ARAG SE

Viale del Commercio, 59

37135 Verona (VR)

www.arag.it

tel. 045 8290411

www.arag.it/contatti/in-caso-di-sinistro

COSA SI ASSICURA

Art. 4.1 - SPESE COPERTE DALLA POLIZZA

Se l'assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG
- compensi dell'avvocato difensore in sede di arbitrato
- compensi dell'avvocato difensore davanti all'arbitro assicurativo
- spese di attivazione della procedura davanti all'arbitro assicurativo
- spese per l'arbitrato
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato
- spese di esecuzione forzata, fino a due tentativi per sinistro
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione è obbligatoria
- compensi dei periti
- spese di giustizia
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale
- spese per la costituzione di parte civile in sede penale.

Per ogni grado di giudizio è garantito l'intervento di un solo avvocato.

ART. 4.2 - ASSICURATI:

In relazione al veicolo indicato sulla scheda di polizza, sono assicurati:

- il proprietario
- il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing
- il conducente autorizzato
- i trasportati del veicolo indicato nella scheda di polizza

Sono assicurati anche:

- il contraente se persona fisica
- il coniuge o il partner convivente del contraente
- i componenti del nucleo familiare del contraente presenti nel certificato di stato di famiglia

se sono coinvolti in incidenti stradali in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.

In caso di sostituzione del veicolo indicato nella scheda di polizza, le garanzie operano solo per il nuovo veicolo.

ART. 4.3 - AMBITO DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Le garanzie di polizza operano a favore dei soggetti assicurati per sinistri connessi:

- alla proprietà, locazione e circolazione stradale dei veicoli assicurati anche a propulsione elettrica o ibrida
- ai natanti da diporto.
- alla circolazione stradale come pedoni, ciclisti, trasportati o alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria.

Il veicolo assicurato deve essere omologato, usato nel rispetto del documento di circolazione e coperto, se obbligatoria, da assicurazione.

Il conducente, al momento del sinistro, deve essere abilitato alla guida e avere il documento di guida valido o rinnovato entro 90 giorni dal sinistro.

Per le vertenze tra assicurati le garanzie operano solo per il contraente.

Il contraente, in caso di conflitto di interessi con gli assicurati, può opporsi alla attivazione della copertura.

Art. 4.4 – EVENTI ASSICURATI

A - MODULO BASE

Le garanzie sono prestate per:

a) danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Nel caso di incidente tra veicoli l'Assicurazione opera:

- per sinistri gestiti con la procedura del Risarcimento diretto (Art. 149 del C.A.) solo dopo l'offerta di Risarcimento comunicata da VHV Italia Assicurazioni o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini previsti dalle norme; la garanzia vale con le stesse modalità anche per il recupero dei danni a persone o Cose subiti dal terzo trasportato. Opera a parziale deroga dell'art. 4.6 lettera j) "Esclusioni"

- per i sinistri che non sono gestiti con la procedura di Risarcimento diretto come previsto dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni.

La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

b) delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi ad incidente. La garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

c) delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente.

La garanzia opera se:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG. L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

d) opposizione a sanzioni amministrative accessorie per incidente

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida connessa ad incidente. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

La garanzia opera anche nel caso di opposizione contro una sanzione amministrativa di risospensione o revoca della patente in caso di Furto del veicolo, Furto o clonazione della targa del veicolo: in tale caso la garanzia vale solo per il Proprietario o locatario del veicolo assicurato

e) opposizione a sanzioni pecuniarie per incidente

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria connessa ad incidente.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

f) dissequestro del veicolo

Sono coperte le spese sostenute per il dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente e a qualunque violazione del Codice della strada.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

g) vertenze contrattuali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze per presunte inadempienze contrattuali relative al veicolo assicurato, se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento).

La garanzia copre solo le spese sostenute dal proprietario del veicolo e dal locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing.

B - MODULO INTERMEDIO

Le garanzie sono prestate per:

a) danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Nel caso di incidente tra veicoli l'Assicurazione opera:

- per sinistri gestiti con la procedura del Risarcimento diretto (Art. 149 del C.A.) solo dopo l'offerta di Risarcimento comunicata da VHV Italia Assicurazioni o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini previsti dalle norme; la garanzia vale con le stesse modalità anche per il recupero dei danni a persone o Cose subiti dal terzo trasportato. Opera a parziale deroga dell'art. 4.6 lettera j) "Esclusioni"

- per i sinistri che non sono gestiti con la procedura di Risarcimento diretto come previsto dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni.

Nel caso di sinistri:

- con lesioni superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti Italia
- con lesioni a persone avvenuti in Europa, al di fuori dell'Italia

la garanzia opera con un massimale di € 50.000 per sinistro e senza limite annuo.

La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

b) delitti colposi o contravvenzioni

Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente. La garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio o lesioni personali gravi o gravissime a seguito di incidente, la difesa penale viene garantita con il massimale di € 50.000 per caso assicurativo senza limite annuo.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

c) delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente.

La garanzia opera se:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG. L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

d) opposizione a sanzioni amministrative accessorie per incidente

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida connessa ad incidente.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

La garanzia opera anche nel caso di opposizione contro una sanzione amministrativa di risospensione o revoca della patente in caso di Furto del veicolo, Furto o clonazione della targa del veicolo: in tale caso la garanzia vale solo per il Proprietario o locatario del veicolo assicurato

e) opposizione a sanzioni pecuniarie per incidente

Proporre il ricorso presso l'autorità giudiziaria competente di primo grado contro le altre sanzioni pecuniarie, purché stabilite in

conseguenza di un incidente.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

f) dissequestro del veicolo

Sono coperte le spese sostenute per il dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente e a qualunque violazione del Codice della strada.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

g) vertenze contrattuali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze per presunte inadempienze contrattuali relative al veicolo assicurato, se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento).

La garanzia copre solo le spese sostenute dal proprietario del veicolo e dal locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing.

h) opposizione a sanzioni pecuniarie per violazione al codice della strada

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria se pari o superiore a € 100 relativa a violazione del codice della strada non connessa ad incidente, solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso. La garanzia opera, sempre in caso di incidente, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

i) opposizione a sanzioni amministrative accessorie per violazione al codice della strada

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida relativa a violazione del codice della strada non connessa ad incidente. La garanzia opera anche se il ricorso non è accolto.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

C - MODULO TOP

Le garanzie sono prestate per:

a) danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Nel caso di incidente tra veicoli l'Assicurazione opera:

- per sinistri gestiti con la procedura del Risarcimento diretto (Art. 149 del C.A.) solo dopo l'offerta di Risarcimento comunicata da VHV Italia Assicurazioni o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini previsti dalle norme; la garanzia vale con le stesse modalità anche per il recupero dei danni a persone o Cose subiti dal terzo trasportato. Opera a parziale deroga dell'art. 4.6 lettera j) "Esclusioni"

- per i sinistri che non sono gestiti con la procedura di Risarcimento diretto come previsto dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni.

Nel caso di sinistri:

- con lesioni superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia

- con lesioni a persone avvenuti in Europa, al di fuori dell'Italia

la garanzia opera con un massimale di € 100.000 per sinistro e senza limite annuo.

La garanzia opera anche nel caso in cui è contestata la guida in stato di ebbrezza.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

b) delitti colposi o contravvenzioni

Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente. La garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio o lesioni personali gravi o gravissime in seguito ad incidente, la difesa penale viene garantita con il massimale di € 100.000 per caso assicurativo senza limite annuo.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 1,5; con un tasso alcolemico superiore a 1,5 la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

c) delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente.

La garanzia opera se:

- l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.

L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

d) opposizione a sanzioni amministrative accessorie per incidente

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida connessa ad incidente.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

La garanzia opera anche nel caso di opposizione contro una sanzione amministrativa di risospensione o revoca della patente in caso di Furto del veicolo, Furto o clonazione della targa del veicolo: in tale caso la garanzia vale solo per il Proprietario o locatario del veicolo assicurato

e) opposizione a sanzioni pecuniarie per incidente

Proporre il ricorso presso l'autorità giudiziaria competente di primo grado contro le altre sanzioni pecuniarie, purché stabilite in conseguenza di un incidente.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

f) dissequestro del veicolo

Sono coperte le spese sostenute per il dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente e a qualunque violazione del Codice della strada.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati

g) vertenze contrattuali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze per presunte inadempienze contrattuali relative al veicolo assicurato, se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento).

La garanzia copre solo le spese sostenute dal proprietario del veicolo e dal locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing.

h) opposizione a sanzioni pecuniarie per violazione al codice della strada

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria se pari o superiore a € 100 relativa a violazione del codice della strada non connessa ad incidente, solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato. La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati

i) opposizione a sanzioni amministrative accessorie per violazione al codice della strada

Sono coperte le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida relativa a violazione del codice della strada non connessa ad incidente. La garanzia opera anche se il ricorso non è accolto.

La garanzia opera, sempre in caso di incidente, anche se è contestata la guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico fino a 1,5 g/l; con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la garanzia opera solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

l) ricorso per irregolare variazione dei punti sulla patente

Sono coperte le spese per proporre ricorso amministrativo o giudiziale nei casi di irregolare variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.

La garanzia copre le spese sostenute da tutti gli assicurati.

m) Dissequestro per apparente scopertura RCA

Sono coperte le spese sostenute per il dissequestro del veicolo sequestrato per apparente scopertura RCA. La garanzia opera solo in caso di accoglimento del ricorso.

La garanzia copre solo le spese sostenute dal proprietario del veicolo e dal locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing.

COSA NON SI ASSICURA

Art. 4.5 – SPESE NON COPERTE DALLA POLIZZA

Se l'assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG
- spese per l'indennità di trasferta
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro
- spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali
- spese non concordate con ARAG
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione
- spese recuperate dalla controparte
- le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG
- le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG

Art. 4.6 - ESCLUSIONI

Se nella polizza non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- a. in materia fiscale e amministrativa;
- b. per fatti conseguenti a guerra, insurrezione, tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero, serratte terremoto, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c. per fatti dolosi delle persone assicurate;
- d. per controversie che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- e. per fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- f. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
- g. se il conducente non è abilitato alla guida come da leggi in vigore; la garanzia opera in caso di guida con patente scaduta se al momento del sinistro il conducente ha i requisiti per il rinnovo;
- h. se il veicolo non è omologato oppure è usato in difformità rispetto alla sua immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, alle dipendenze di altri in qualità di autista e come tale alla guida del veicolo, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice delle assicurazioni private;
- i. nei casi di violazione degli articoli 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), violazione della normativa relativa al divieto di guida DOPO AVER ASSUNTO stupefacenti e psicotrope, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica, o della normativa inerente all'omissione di fermata e/o assistenza¹⁸⁷ (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Codice della strada;
- j. casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcool;
- k. casi di condanna con decisione passata in giudicato per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;

- l. per fatti che derivano da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- m. per controversie con VHV Italia Assicurazioni, salvo quanto previsto nell'art. 4.4 EVENTI ASSICURATI - Modulo Base lettera a) – Modulo Intermedio lettera a) – Modulo Top lettera a);
- n. adesione ad azioni di classe (class action) ed azione rappresentativa;
- o. attività svolta dal contraente come ente pubblico o società pubblica;
- p. vertenze con l'intermediario del presente contratto.

ART: 4.7 LIMITI DI COPERTURA

- 1. Le spese legali sono coperte per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio
- 2. Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente
- 3. La garanzia vertenze contrattuali copre le spese sostenute se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento)
- 4. Le garanzie di polizza operano con il limite di massimale di € 20.000 (ventimila) per sinistro nel caso di sinistri avvenuti fuori dall'Europa
- 5. Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio

Art. 4.8 – OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

COME SI ASSICURA

Art. 4.9 – EFFICACIA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella scheda di polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data di scadenza prevista nella scheda di polizza.

Art. 4.10 - QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
- dopo 3 (tre) mesi di carenza dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi

Quando il contratto è emesso senza interruzione della copertura assicurativa dopo una precedente polizza per lo stesso rischio le garanzie della presente polizza, se previste anche nel precedente contratto, operano:

- senza la carenza se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla carenza stessa
- per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza precedente se sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio.

In questo caso l'assicurato ha l'obbligo in sede di denuncia del sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale.

Art. 4.11 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'assicurato
- la violazione o presunta violazione del contratto
- la violazione o la presunta violazione della legge

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la polizza opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

SEZIONE INFORTUNI DEL GUIDATORE

COSA SI ASSICURA

Art. 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – FORMA BASE

L'Assicurazione copre gli infortuni subiti dall'Assicurato in seguito alla circolazione del veicolo indicato in Polizza, che hanno come conseguenza diretta ed esclusiva la morte o l'Invalidità permanente dell'Assicurato.

Sono compresi gli infortuni subiti dall'Assicurato non a bordo del veicolo:

- nel salire e nello scendere dal veicolo stesso;
- nell'accedere alle parti esterne del veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e simili operazioni;
- nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di incidente o di guasto al veicolo, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada.

Sono considerati infortuni, purché conseguenti alla circolazione del veicolo identificato in Polizza, anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

In caso di infortunio, subito dall'Assicurato in seguito alla circolazione del veicolo indicato in Polizza, **che ha avuto come conseguenza diretta un'invalidità permanente accertata di grado superiore al 5%**, la Società rimborsa le **spese mediche sostenute entro 120 giorni** dalla data dell'infortunio stesso e **fino ad un massimo di 500 euro** per anno assicurativo per:

- rette di degenza,
- interventi chirurgici e precisamente onorari del chirurgo, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento, compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento;
- visite specialistiche e accertamenti medici;
- trattamenti di terapia riabilitativa e fisioterapica prescritti da medico specialista a seguito dell'Infortunio;
- trasporto dell'assicurato al Pronto soccorso con mezzi sanitari adibiti al soccorso medico.

A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice civile, sono compresi gli infortuni determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario.

A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice civile, sono compresi gli infortuni determinati o agevolati da tumulti popolari, a condizione che né l'Assicurato né il Contraente vi abbiano preso parte, nonché gli infortuni determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni.

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le competerebbe, ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile, verso i terzi responsabili dell'Infortunio.

Art. 5.2 FORMA ESTESA

Oltre a quanto previsto dall'articolo Art. 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – RISCHIO ASSICURATO – FORMA BASE, se selezionata l'opzione Forma Estesa, questa include la copertura di tutte le seguenti garanzie:

Art. 5.2.1 Rimborso delle spese di cura a seguito di infortunio

In caso di infortunio indennizzabile a sensi di polizza, la Società, **entro i limiti del massimale assicurato**, rimborsa, **per sinistro e per anno assicurativo**, le spese sostenute per:

- a) rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami relativi al periodo di ricovero;
- b) interventi chirurgici, e precisamente onorari del chirurgo, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento;
- c) visite specialistiche e accertamenti medici, ivi compresi gli onorari medici, i presidi medici per medicazione e gli accertamenti diagnostici conseguenti all'infortunio ed effettuati **nei 90 giorni successivi** alla data dell'infortunio oppure alla data di dimissione dall'istituto di cura o alla data di rimozione dell'eventuale tutore immobilizzante;
- d) trattamenti di terapia riabilitativa, fisioterapia e dell'osteopata a seguito dell'infortunio ed effettuati **nei 90 giorni successivi** alla data dell'infortunio oppure alla data di dimissione dall'istituto di cura o alla data di rimozione dell'eventuale tutore immobilizzante, **nel limite del massimale assicurato e comunque non superiore a 2.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo**;
- e) acquisto e noleggio di apparecchi protesici, carrozzelle e stampelle **entro il limite di 1.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo**;
- f) le spese dentarie di natura post traumatica che abbiano interessato denti sani – intendendo denti non affetti da patologie preesistenti o trattati da carie precedenti – **entro il limite massimo di 2.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo**;
- g) le spese sostenute per il trasporto in ambulanza **entro il limite di 500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo**.

Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate, con i limiti previsti all'art. 5.4.

Art. 5.2.2 Indennità da immobilizzazione

Nel caso di fratture accertate radiologicamente, lussazioni o distorsioni con lesioni legamentose strumentalmente provate, con conseguente immobilizzazione di arti e distretti anatomici, oppure nel caso di applicazione di una ingessatura o di un tutore immobilizzante, la Società indennizza l'indennità giornaliera indicata in polizza per ciascun giorno di immobilizzazione e/o ingessatura e per un periodo **massimo di 40 giorni** per sinistro e per anno assicurativo.

Tra i mezzi di contenzione non rientrano:

- a) le fasce elastiche in genere;
- b) i bendaggi alla colla di zinco;
- c) i busti ortopedici elastici;
- d) i vari tipi di collari, eccetto quelli utilizzati per fratture cervicali e lussazioni cervicali;
- e) tutori per il naso.

La garanzia si intende estesa alle fratture, accertate radiologicamente, di **almeno 4 coste**, vertebre, bacino o coccige e sterno per la guarigione dei quali non è necessaria l'applicazione di mezzi di contenzione.

Non sono compresi in garanzia i mezzi di osteosintesi interni come placche, chiodi e similari; tuttavia, in caso di fratture trattate chirurgicamente con mezzi di osteosintesi, la Società indennizza un importo forfetario pari all'1% della somma assicurata per invalidità permanente con il massimo di 2.500,00 euro.

Art. 5.2.3 Indennità da ricovero a seguito di infortunio

La Società, in caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza che abbia come conseguenza un ricovero dell'Assicurato - **non in day hospital** - corrisponde l'indennità giornaliera assicurata per **tanti giorni quanto è durato il ricovero, con il massimo di 90 giorni per ciascun periodo assicurativo annuo.**

Per i ricoveri in day hospital e/o day surgery l'indennità giornaliera assicurata viene corrisposta **soltanto per i ricoveri che abbiano avuto una durata non inferiore a tre giorni consecutivi, esclusi i festivi.**

Esclusioni.

Sono esclusi dalla garanzia i ricoveri inerenti:

- 1) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva resi necessari da infortunio o da interventi demolitivi);**
- 2) le cure dentarie e le parodontopatie non direttamente conseguenti a infortunio;**
- 3) le cure e gli interventi resi necessari da malformazioni congenite o da difetti fisici che, preesistenti alla stipulazione del contratto e conosciuti dall'assicurato, siano stati sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave all'atto della stipulazione della polizza;**
- 4) stati patologici correlati alla infezione da HIV;**
- 5) i ricoveri in istituti, case e cliniche non rispondenti alla definizione 'istituto di cura'.**

Sono altresì operanti tutte le esclusioni di cui all'art. 5.4 – Esclusioni.

COSA NON SI ASSICURA

Art. 5.3 - PERSONE NON ASSICURATE

VHV Italia Assicurazioni presta l'Assicurazione su dichiarazione del Contraente che l'Assicurato non risulta affetto da **alcolismo e/o tossicodipendenza, positività H.I.V., A.I.D.S. e sindromi a essa correlate o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive.** In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'art.1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - e dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile. Il manifestarsi nell'Assicurato di una o più delle suddette affezioni o malattie nel corso del contratto di assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'assicurato medesimo: si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo di legge. In caso di cessazione dell'assicurazione in corso, la Società rimborsa all'assicurato la parte di premio, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.

Art. 5.4 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione gli infortuni causati:

dalla guida di qualsiasi veicolo, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prevista dalle norme vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato abbia i requisiti per il rinnovo;

- 1) dalla guida del veicolo in gare, competizioni e relative prove;**
- 2) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, da uso di stupefacenti e allucinogeni; da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;**
- 3) dalla partecipazione dell'Assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati;**
- 4) da guerra e insurrezioni;**

- 5) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- 6) se chi guida ha un'età superiore a 80 anni.

Relativamente alla copertura Rimborso spese mediche da infortunio da circolazione, sono escluse dalla copertura assicurativa le spese relative a:

- 1) cure odontoiatriche;
- 2) parodontopatie;
- 3) protesi dentarie;
- 4) prestazioni con finalità estetiche (fatte salve le spese per gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio o da interventi demolitivi);
- 5) onorari di medici o altri professionisti intervenuti per la quantificazione e liquidazione del danno conseguente ad infortunio.

Art. 5.4 - TABELLA RIEPILOGATIVA DI LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Titolo	Scoperto (in percentuale) e/o Franchigia (in euro) per ogni Sinistro	Limite di indennizzo (in euro)
Art. 5.1 Oggetto dell'Assicurazione – FORMA BASE		
Invalidità Permanente	Se l'Infortunio ha come conseguenza un'Invalidità permanente definitiva parziale, l'Indennizzo viene liquidato solo se di grado superiore al 5% dell'invalidità totale e viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente che va accertata facendo riferimento alle percentuali delle menomazioni come indicato nell'art 8.26	Somma assicurata in Polizza
Rimborso spese mediche	250€	500 euro
Morte		Somma assicurata in Polizza
Art. 5.2 FORMA ESTESA		
Art. 5.2.1 Rimborso spese mediche da infortunio	1% con il minimo di 250€	Somma assicurata in Polizza per sinistro ed anno assicurativo
Indennità da ricovero/ immobilizzazione	Vedasi art. 5.2.2 e art. 5.2.3	Somma assicurata in Polizza per sinistro ed anno assicurativo

SEZIONE ASSISTENZA STRADALE AUTOVETTURE E VEICOLI LEGGERI

COSA SI ASSICURA

VHV Italia Assicurazioni, tramite la Struttura Organizzativa dedicata, si impegna ad erogare le Prestazioni indicate negli articoli seguenti fino al massimale, per ciascuna prestazione, riportato nella tabella "Limiti per prestazione" (art. 6.4 e 6.5).

Le Prestazioni sono previste per:

- autovetture a uso proprio e da noleggio con conducente;
- autoveicoli trasporto promiscuo;
- roulotte, camper;
- autocarri immatricolati in Italia di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali;
- motocicli e quadricicli a uso proprio;
- carrelli dotati di targa propria, se appositamente assicurati;
- carrelli muniti di targa ripetitrice, se della stessa prestazione deve usufruire il veicolo trainante.

Sono esclusi i mezzi a noleggio libero.

Art 6.1 - PRESTAZIONI AL VEICOLO

• 6.1.1 - *Traino*

Se il veicolo subisce un sinistro tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procura all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al luogo indicato dall'Assicurato, purché entro un raggio di 70 km da dove si è verificato il sinistro. La garanzia opera **fino a 500 euro per sinistro**.

La prestazione opera anche in caso di rifornimento errato del carburante.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino se il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada).

• 6.1.2 - *Officina mobile in Italia*

Se a seguito di guasto il veicolo risulta danneggiato tanto da non potersi spostare autonomamente, la Struttura Organizzativa:

- valuta l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto;
- verifica la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro e la invia per la riparazione.

La garanzia opera anche per la foratura, per mancanza di carburante e smarrimento chiavi.

La garanzia opera **fino a € 500 per sinistro**.

Sono a carico di VHV Italia Assicurazioni i costi per:

- la chiamata dell'officina mobile;
- l'intervento dell'operatore, inteso come atto di prima o provvisoria riparazione o semplice manutenzione per consentire il proseguimento del viaggio.

Sono a carico dell'Assicurato i costi per:

- i materiali d'uso e di consumo (lubrificanti, carburante e simili) impiegati;
- l'effettiva riparazione del veicolo, anche se effettuata immediatamente dall'officina mobile stessa;
- i pezzi di ricambio, gli accessori, i materiali d'uso e di consumo impiegati nella riparazione.

Se durante l'intervento l'officina mobile riscontra l'impossibilità di riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa invia un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione di cui al punto **6.1.1 Traino**.

• **6.1.3 - Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale**

Se in caso di sinistro il veicolo esce dalla sede stradale e risulta danneggiato tanto da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

La garanzia opera **fino a euro 500 euro per sinistro**.

Sono a carico dell'Assicurato i costi per il recupero se il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada).

• **6.1.4 - Demolizione del veicolo in Italia**

Se a seguito di incidente, Incendio, guasto, ritrovamento dopo Furto o Rapina l'Assicurato deve (D.P.R. 915 del 10 settembre 1982, art. 15; Codice della strada, art. 103; D. lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, art. 46.) procedere alla cancellazione dal P.R.A. e alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo con carro attrezzi, la sua demolizione e la cancellazione dal P.R.A.

Sono a carico di VHV Italia Assicurazioni le spese per il recupero del veicolo con carro attrezzi, la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico e la demolizione del veicolo.

Gli eventuali costi di deposito del veicolo sono a carico dell'Assicurato, che deve provvedere direttamente al loro pagamento.

Se il recupero richiede l'intervento di mezzi eccezionali, il costo è a carico dell'Assicurato che deve provvedere direttamente al pagamento.

Quando consegna il veicolo, l'Assicurato deve presentare:

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia);
- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe autoveicolo.

Se manca uno o più di questi ultimi tre documenti, l'Assicurato deve presentare l'originale della denuncia sostitutiva o il verbale di ritiro, rilasciata dalle autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

Se non si presentano questi documenti o altri necessari per la demolizione del veicolo, decade il diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo **entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato esibisce i citati documenti**.

Il demolitore convenzionato prende in carico il veicolo, rilascia dichiarazione di presa in carico e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invia al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicurato prende atto che il veicolo è demolito in conformità alle norme che regolano lo smaltimento dei veicoli

considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

- **6.1.5 - Veicolo sostitutivo in Italia**

Se in conseguenza di Guasto, Incendio, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, il veicolo resta immobilizzato e ciò comporta una riparazione che richieda **oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina**, secondo i tempi ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di Furto o Rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, con costi a carico di VHV Italia Assicurazioni, **un'autovettura di 1200 c.c. di cilindrata con percorrenza illimitata, con un massimo per sinistro di:**

- tre giorni consecutivi in caso di Guasto;
- cinque giorni consecutivi in caso di danno parziale per Incidente, Incendio, Rapina, Furto parziale e seguito riscontro negativo copertura RCA nei data base ufficiali con conseguente sequestro del veicolo;
- trenta giorni in caso di Rapina, Furto totale, Incendio totale e distruzione totale del veicolo.

L'autovettura potrà essere richiesta di pari cilindrata a quella assicurata e comunque non superiore a 2.000 c.c. se al momento dell'evento sono presenti sul veicolo quattro persone trasportate compreso il conducente.

L'auto sostitutiva ad uso privato, senza autista, è resa disponibile **presso un noleggiatore convenzionato, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate durante il normale orario di apertura.**

Nella prestazione "Veicolo in sostituzione in Italia" sono a carico dell'Assicurato i costi per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Per queste spese la società di autonoleggio può chiedere un deposito cauzionale, che deve essere versato direttamente dall'Assicurato nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.

La prestazione non opera per:

- immobilizzo del veicolo per i tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

- **6.1.6 - Taxi per il recupero dell'autovettura sostitutiva**

Se l'Assicurato deve recarsi al noleggio presso il quale è stata messa a disposizione un'autovettura sostitutiva in base all'art. 6.1.5, la Struttura Organizzativa invia un taxi presso l'Assicurato per permettergli di raggiungere la società di autonoleggio.

La garanzia opera fino a euro 50 per sinistro.

PRESTAZIONI PER SINISTRO CHE SI VERIFICA ALL'ESTERO

- **6.1.7 - Spese di rimessaggio**

Se in conseguenza di Guasto o Incidente, il veicolo subisce un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza sono chiusi, la Struttura Organizzativa provvede al rimessaggio del veicolo **per le prime 76 ore. La garanzia opera fino a euro 500 per sinistro.**

- **6.1.8 - Invio pezzi di ricambio**

Se in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo alla sua riparazione non

possono essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.

Al rientro dal viaggio **l'Assicurato deve rimborsare solo il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali**, mentre le spese di ricerca e di spedizione sono a carico di VHV Italia Assicurazioni.

Le Prestazioni non operano per:

- **i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della casa costruttrice;**
- **i pezzi di ricambio di veicoli non più fabbricati.**

- **6.1.9 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale**

Se:

- in conseguenza di Incendio, Guasto, incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, il veicolo resta immobilizzato e ciò comporta un **tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi;**
- oppure, in caso di Furto o Rapina, il veicolo è ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato;

la Struttura Organizzativa prende contatto con l'officina incaricata della riparazione e organizza il trasporto del veicolo dal luogo dove si trova al luogo concordato con l'Assicurato.

Le spese per il trasporto sono a carico di VHV Italia Assicurazioni **fino a 2.500 euro per sinistro.**

Le spese per i diritti doganali, la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro è superiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio. È a carico di VHV Italia Assicurazioni la relativa spesa fino all'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza è a carico dell'Assicurato.

Questa garanzia non opera per i veicoli di altezza superiore a 3 metri.

- **6.1.10 - Abbandono legale**

Se, nei casi previsti dalla garanzia 6.1.9 "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale" il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, è inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione di cui all'art. 6.1.9 organizza la demolizione del veicolo; se non è possibile in loco, fa trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova per poter procedere alla demolizione. I costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto sono a carico di VHV Italia Assicurazioni.

Sono a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche per la perdita di possesso e tutti gli altri documenti che l'Assicurato deve richiedere in Italia.

Art. 6.2 – SEZIONE PRESTAZIONI ALLA PERSONA

- **6.2.1 - Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI**

Se a seguito di Incidente stradale avvenuto in Italia per l'Assicurato è impossibile rivolgersi alla sua agenzia, può contattare la Struttura Organizzativa per ricevere consulenza sulla compilazione del modello CAI; la consulenza non comprende indicazioni di merito sull'attribuzione di responsabilità (punto 12 del modello CAI).

Il servizio è attivo 24 ore su 24.

PRESTAZIONI PER SINISTRO CHE SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

- **6.2.2 - Viaggio per il recupero del veicolo**

Se in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, il veicolo rimane immobilizzato **in Italia per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni**, oppure in caso di Furto o Rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato in grado di circolare regolarmente.

I costi sono a carico di VHV Italia Assicurazioni.

- **6.2.3 - Rientro dei passeggeri - Prosecuzione del viaggio**

Se:

- in conseguenza di Incendio, Guasto, incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, il veicolo è inutilizzabile **in Italia per oltre 36 ore o per oltre 5 giorni all'estero**;
- oppure in caso di Furto o Rapina del veicolo;
la Struttura Organizzativa mette in condizione gli assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe
oppure
- un veicolo ad uso privato senza autista **di cilindrata equivalente a quella assicurata (comunque non superiore a 2000 c.c.)**. Sono **a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio**.

Per queste spese la società di autonoleggio può chiedere un deposito cauzionale, che deve essere versato direttamente dall'Assicurato.

La garanzia opera fino a € 250 per sinistro accaduto in Italia o € 500 per sinistro accaduto all'estero.

Se non disponibile un biglietto aereo/ferroviario o non presente nelle immediate vicinanze un veicolo ad uso privato senza autista presso un noleggiatore convenzionato con il Fornitore, la Centrale operativa può proporre in alternativa un'altra modalità per poter raggiungere il luogo di destinazione/rientro all'abitazione (ad esempio taxi).

- **6.2.4 - Spese d'albergo**

Se, in conseguenza di sinistro, il veicolo resta immobilizzato e ciò comporta una **sosta forzata degli assicurati per almeno una notte**, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo. Sono a carico di VHV Italia Assicurazioni le spese di pernottamento e prima colazione **fino a € 100 euro per persona e per giorno, con un limite di € 500 per sinistro**.

- **6.2.5 - Autista a disposizione**

Se in viaggio, in conseguenza di incidente, l'Assicurato subisce lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure al conducente viene rubata o ritirata la patente di guida, e nessuna delle eventuali persone trasportate è idonea, per ragioni obiettive, alla guida del veicolo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per trasferire il veicolo in Italia, presso il domicilio dell'Assicurato o altra località concordata con l'Assicurato.

In alternativa, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di una persona indicata dall'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli di raggiungere il veicolo.

Nel caso di motoveicoli la Struttura Organizzativa mette invece a disposizione un veicolo attrezzato per il trasporto.

Le spese sono a carico di VHV Italia Assicurazioni.

Sono in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante e gli eventuali pedaggi autostradali.

• **6.2.6 - Viaggio di un familiare**

Se a seguito di infortunio da Incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato:

- è ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura e i medici ritengono che non sia trasferibile prima di dieci giorni;
- è in viaggio da solo e comunque indipendentemente dal numero delle persone trasportate in quanto anch'esse nelle medesime condizioni;

la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare residente in Italia dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

Sono a carico di VHV Italia Assicurazioni i costi fino a € 500 per viaggio in Italia e di € 1.000 per sinistro accaduto all'estero, comprese le spese di soggiorno (pernottamento e prima colazione) fino a € 150 per giorno.

• **6.2.7 - Accompagnamento minori o portatori di handicap**

Se, a seguito di infortunio da Incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato non può occuparsi dei minori di 15 anni o di portatori di handicap che lo accompagnano, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un suo familiare residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungerli e prendersene cura.

Sono comprese le spese del primo pernottamento (e prima colazione).

• **6.2.8 - Rientro sanitario**

Se a seguito di infortunio da Incidente stradale in cui è coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate direttamente o per telefono, tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendono necessario il trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvede a effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario (solo paesi europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa.

L'aereo sanitario è utilizzato solo per sinistri accaduti in Paesi europei. I costi sono a carico di VHV Italia Assicurazioni fino a 15.000 euro per sinistro, anche se sono coinvolti più assicurati.

VHV Italia Assicurazioni, se ha provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiederli i biglietti (per aereo, treno, etc.) eventualmente non utilizzati.

La garanzia non opera se:

- le infermità o le lesioni sono tali che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- l'Assicurato o i suoi familiari giungono a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che li hanno in cura.

• **6.2.9 - Rientro salma**

Se, a seguito di Incidente stradale nel quale è coinvolto il veicolo, l'Assicurato decede, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono a carico di VHV Italia Assicurazioni le spese fino a € 3.500 per sinistro, anche se sono coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comporta una spesa maggiore, la

Struttura Organizzativa anticipa l'eccedenza; i costi sono a carico di chi richiede la garanzia.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

PRESTAZIONI PER IL SINISTRO CHE SI VERIFICA ALL'ESTERO

- **6.2.10 - Anticipo spese di prima necessità**

Se in conseguenza di sinistro l'Assicurato deve sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa paga sul posto, per conto dell'Assicurato, fatture **fino a € 500 per sinistro**.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria e il suo recapito.

- **6.2.11 - Anticipo delle cauzioni penale e civile**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale è coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, se l'Assicurato non può provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino a € 6.000 per sinistro** tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

- **6.2.12 - Anticipo spese legali**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale è coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, se l'Assicurato non può provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un **legale fino a € 1.000 per sinistro**.

- **6.2.13 - Interprete a disposizione**

Se, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito a Incidente stradale nel quale è coinvolto il veicolo, l'Assicurato ha bisogno di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo. È a carico di VHV Italia Assicurazioni a proprio carico il compenso **fino a € 1.000 per sinistro**.

- **6.2.14 - Prolungamento soggiorno**

Se a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui è coinvolto il veicolo le condizioni dell'Assicurato, come risulta da prescrizione medica scritta, non gli permettono di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la comunicazione, organizza il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione). Sono a carico di VHV Italia Assicurazioni le spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio **e fino a € 600 per sinistro**.

Al suo rientro l'Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

COSA NON SI ASSICURA

Art. 6.3 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Oltre alle esclusioni descritte nelle singole Prestazioni, valgono le seguenti condizioni generali:

- 1.** Tutte le Prestazioni non possono essere fornite a ciascun Assicurato più di tre volte per tipo, entro ciascun anno di validità della Polizza.
- 2.** Il diritto alle Prestazioni fornite da VHV Italia Assicurazioni decade se l'Assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa quando si verifica il sinistro.
- 3.** Le Prestazioni non coprono sinistri provocati o dipendenti da:
 - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - dolo dell'Assicurato;
 - suicidio o tentato suicidio;
 - infortuni che derivano da atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche;
 - infortuni che derivano da abuso di alcolici o psicofarmaci e dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
 - guida dell'Assicurato senza abilitazione a norma di legge.
- 4.** Le Prestazioni non sono fornite nei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- 5.** La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
- 6.** Ogni diritto nei confronti di VHV Italia Assicurazioni si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione (Art. 2952 del Codice civile).
- 7.** La copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di massimo 60 giorni.
- 8.** L'Assicurato libera dal segreto professionale, per i sinistri oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa.
- 9.** Le eccedenze ai massimali nelle singole Prestazioni e gli anticipi di denaro previsti nelle stesse Prestazioni, sono concessi:
 - compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove si trova l'Assicurato;
 - a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
L'Assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo. Dopo tale termine deve restituire la somma anticipata e gli interessi al tasso legale corrente.
- 10.** A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice civile, l'Assicurato che gode di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di puro Risarcimento, per contratti con altra impresa di Assicurazione, deve avvisare del sinistro ogni impresa assicuratrice e VHV Italia Assicurazioni entro di 3 giorni, a pena di decadenza. Se attiva altra impresa, le Prestazioni di questa Polizza operano nei limiti e alle condizioni previste solo quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi che gli sono addebitati dalla società assicuratrice che ha erogato la prestazione.
- 11.** Per tutto quanto qui non è diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane.
- 12.** Per le controversie riguardanti il contratto, Foro competente è quello di residenza o domicilio del Contraente.

**Art. 6.4 - TABELLA PRESTAZIONI AL VEICOLO - LIMITI MASSIMALI DI PRESTAZIONE ASSISTENZA
AUTOVETTURE**

Art.	Titolo	Erogabilità	Limiti	Massimale
6.1.1	Traino	3 volte per annualità assicurativa	Al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al luogo indicato dall'Assicurato, entro un raggio di 70 km dal luogo del sinistro. A carico Assicurato le spese del Traino qualora il veicolo abbia subito un sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o aree ad esse equiparate (percorsi fuori strada)	€ 500 iva inclusa
6.1.2	Officina Mobile in Italia	3 volte per annualità assicurativa	A carico Assicurato costi riparazione, pezzi di ricambio, materiali di uso e consumo impiegati	€ 500 iva inclusa
6.1.3	Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale	3 volte per annualità assicurativa	A carico Assicurato le spese del Recupero qualora il veicolo abbia subito un sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o aree ad esse equiparate (percorsi fuori strada)	€ 500 iva inclusa
6.1.4	Demolizione del veicolo in Italia	3 volte per annualità assicurativa	A carico Assicurato i costi di deposito e i costi per il recupero del mezzo qualora sia necessario l'intervento di mezzi eccezionali	Illimitato per i costi di recupero del mezzo e attività di demolizione
6.1.5	Veicolo sostitutivo in Italia	3 volte per annualità assicurativa	Operante se immobilizzazione del mezzo comportante una riparazione di oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina secondo tempari casa costruttrice. A carico Assicurato spese carburante, pedaggi, assicurazioni facoltative e depositi cauzionali. Prestazione non operante a seguito di immobilizzo del veicolo per esecuzione di tagliandi o operazioni di manutenzione.	Autovettura di 1.200 cc 3 giorni per Guasto 5 giorni per incidente, Incendio, Rapina e Furto parziale 5 giorni a seguito riscontro negativo copertura RCA nei data base ufficiali con conseguente sequestro del veicolo. 30 giorni per Rapina, Furto totale, Incendio totale, distruzione totale del veicolo. L'auto sostitutiva potrà essere richiesta di pari cilindrata a quella assicurata e comunque non superiore ai 2.000 c.c. se al momento dell'evento sono presenti sul veicolo 4 persone compreso il conducente.
6.1.6	Taxi per il recupero dell'autovettura sostitutiva	3 volte per annualità assicurativa	Secondo disponibilità e operatività delle società di TAXI operanti	€ 50 iva inclusa
6.1.7	Spese di Rimessaggio	3 volte per annualità assicurativa	Solo per le prime 76 ore	€ 500 iva inclusa
6.1.8	Invio pezzi di ricambio	3 volte per annualità	A carico Assicurato spese pezzi di ricambio e	Illimitato per le spese di invio

		assicurativa	spese doganali	
6.1.9	Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale	3 volte per annualità assicurativa	Operante se veicolo immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione > a 5 giorni lavorativi A carico Assicurato se valore commerciale residuo del mezzo dopo il sinistro è inferiore ai costi per il rimpatrio. Carico Assicurato spese doganali, costi di riparazione o sostituzione di parti di ricambio o accessori Non operante per veicoli di altezza superiore a metri 3.	€ 2.500 iva inclusa
6.1.10	Abbandono legale	3 volte per annualità assicurativa	A carico Assicurato i costi e relativi diritti organizzativi della documentazione legale da reperire in Italia.	Illimitati costi amministrativi, organizzativi e di trasporto per organizzare l'abbandono e la demolizione in loco

Art. 6.5 - TABELLA PRESTAZIONI ALLA PERSONA - LIMITI MASSIMALI DI PRESTAZIONE ASSISTENZA AUTOVETTURE

Art.	Titolo	Erogabilità	Limiti	Massimale
6.2.1	Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI	3 volte per annualità assicurativa	Non comprende indicazioni di merito sulla attribuzione di responsabilità	Chiamate illimitate
6.2.2	Viaggio per il recupero del veicolo	3 volte per annualità assicurativa	Operante se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato e se veicolo resti immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni	Costo illimitato per biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1 classe)
6.2.3	Rientro dei passeggeri - Prosecuzione del Viaggio	3 volte per annualità assicurativa	Operante se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato e se veicolo resti inutilizzabile in Italia per 36 ore o all'estero per 5 giorni A carico Assicurato se si opziona veicolo ad uso privato le spese di carburante, pedaggi, assicurazioni facoltative e depositi cauzionali.	€ 250 iva inclusa per sinistro in Italia e €500 iva inclusa per l'estero per: biglietto aereo (classe economica) ferroviario (1 classe) veicolo ad uso privato senza autista di cilindrata equivalente a quella assicurata comunque non superiore a 2.000 cc.
6.2.4	Spese d'albergo	3 volte per annualità assicurativa	Operante se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato e se veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata di almeno 1 notte. Pernottamento e prima colazione	€ 100 iva inclusa per persona per giorno con un massimo di € 500 iva inclusa per sinistro
6.2.5	Autista a disposizione	3 volte per annualità assicurativa	Operante se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato e se l'Assicurato è obiettivamente impossibilitato alla guida del veicolo e non abbia eventuali persone idonee	Costo illimitato per: invio dell'autista. Qualora Assicurato decida di farsi raggiungere da un familiare che si occuperà della guida si mette a

			trasportate per sostituirlo alla guida. A carico Assicurato pedaggi e spese carburante auto. Nel caso di motoveicoli messa a disposizione di un veicolo attrezzato per il trasporto.	disposizione del familiare per il raggiungimento un biglietto aereo di sola andata (classe economica) o ferroviario (1 classe)
6.2.6	Viaggio di un familiare	3 volte per annualità assicurativa	Operante se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato e se l'Assicurato è coinvolto in un incidente con ricovero e i medici ritengono non sia trasferibile prima di 10 giorni si mette a disposizione del familiare per il raggiungimento un biglietto aereo di sola andata (classe economica) o ferroviario (1 classe)	€ 500 iva inclusa per sinistro in Italia e € 1.000 iva inclusa per estero. I massimali sono comprensivi delle spese di soggiorno (pernottamento e prima colazione) fino ad un massimo di € 150 per giorno.

Art.	Titolo	Erogabilità	Limiti	Massimale
6.2.7	Accompagnamento minori o portatori di handicap	3 volte per annualità assicurativa	Operante se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato e se lo stesso è impossibilitato ad occuparsi dei minori o portatori di handicap trasportati. Si mette a disposizione dei familiari un biglietto aereo (classe economica) ferroviario (1 classe) per occuparsi dei minori o dei portatori di handicap.	Costo illimitato per biglietto aereo Andata e Ritorno (classe economica) o ferroviario (1 classe) comprensivi di spese di albergo per una sola notte.
6.2.8	Rientro sanitario	3 volte per annualità assicurativa	<p>Operante se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato e se l'Assicurato è coinvolto in un incidente stradale cui sia rimasto coinvolto il veicolo.</p> <p>Qualora si renda necessario il suo trasporto in Italia o alla sua residenza in Italia si organizza il trasporto con i mezzi più idonei allo stato di salute.</p> <p>Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che i medici della struttura organizzativa reputino curabili sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio</p>	€ 15.000 iva inclusa per sinistro ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati. Utilizzo dell'aereo sanitario solo per i sinistri verificatisi in Paesi Europei.
6.2.9	Rientro Salma	3 volte per annualità assicurativa	<p>Operante se il sinistro si verifica ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato</p> <p>Trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.</p> <p>A carico Assicurato spese relative a cerimonia funebre ed eventuale recupero della salma.</p>	€ 3.500 iva inclusa per sinistro ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati
6.2.10	Anticipo Spese di prima necessità all'estero	3 volte per annualità assicurativa	Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l'anticipo.	€ 500 iva inclusa per sinistro
6.2.11	Anticipo delle cauzioni penali e civili	3 volte per annualità assicurativa	Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l'anticipo.	€ 6.000 iva inclusa per sinistro
6.2.12	Anticipo spese legali	3 volte per annualità assicurativa	Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l'anticipo.	€ 1.000 iva inclusa per sinistro
6.2.13	Interprete a disposizione	3 volte per annualità assicurativa	Costi comprensivi di onorari e invio	€ 1.000 iva inclusa per sinistro
6.2.14	Prolungamento soggiorno	3 volte per annualità assicurativa	Seguito prestazione medica attestante impossibilità rientro programmato in Italia	Costo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) per 10 giorni in più su data stabilita per rientro. Massimale di € 600 iva inclusa per sinistro.

SEZIONE ASSISTENZA STRADALE AUTOCARRO

COSA SI ASSICURA

Autocarri e/o rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, con esclusione dei veicoli a noleggio.

Art. 7.1 – PRESTAZIONI

Tramite la Struttura Organizzativa dedicata, VHV Italia Assicurazioni si impegna ad erogare le prestazioni sottoindicate.

SEZIONE PRESTAZIONI AL VEICOLO

- **7.1.1 - Traino**

Se in seguito a sinistro il veicolo è tanto danneggiato che non può spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa procura all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza aperto.

Sono a carico di VHV Italia Assicurazioni i costi **fino a € 1.500 per sinistro**.

Sono a carico dell'Assicurato i costi per il traino se il veicolo ha subito il sinistro fuori della rete stradale pubblica o di aree equivalenti (percorsi fuoristrada).

In alternativa al traino la Struttura Organizzativa **può** inviare un'officina mobile per effettuare l'intervento d'emergenza sul posto. Sono coperti i costi relativi alla percorrenza di andata e ritorno dell'officina mobile entro il massimale indicato.

È esclusa la foratura.

Sono esclusi dal massimale indicato i costi per il trasferimento della merce.

- **7.1.2 - Recupero difficoltoso del veicolo**

Se in caso di Incidente da circolazione il veicolo è fuoriuscito dalla sede stradale e risulta tanto danneggiato che non può ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa procura all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo nella sede stradale.

Sono a carico di VHV Italia Assicurazioni le spese **fino a € 2.000 per sinistro**.

L'eventuale eccedenza è a carico dell'Assicurato, alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione può essere fornita dalla Struttura Organizzativa solo con adeguate garanzie di pagamento.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino se il veicolo ha subito l'Incidente o il Guasto durante la circolazione fuori della rete stradale pubblica o di aree equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono esclusi dal massimale indicato i costi per il recupero e il trasferimento della merce.

PRESTAZIONI AL VEICOLO PER IL SINISTRO CHE SI VERIFICA OLTRE 100 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO COME RISULTA DALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

- **7.1.3 - Spese di rimessaggio**

Se a seguito di sinistro, il veicolo subisce un danno tale che non essere riparato in giornata o i punti di assistenza sono chiusi, sono a carico di VHV Italia Assicurazioni le spese di rimessaggio **per le prime 48 ore e fino a € 350 per sinistro**.

- **7.1.4 - Invio pezzi di ricambio**

Se, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento e alla riparazione del veicolo non possono essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto

delle norme locali che regolano il trasporto delle merci e dei pezzi di ricambio, purché siano reperibili presso i concessionari ufficiali.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato deve rimborsare solo il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali; le spese di ricerca e di spedizione sono a carico di VHV Italia Assicurazioni.

SEZIONE PRESTAZIONI ALLA PERSONA

• 7.1.5 - Spese d'albergo

Se, in conseguenza di sinistro, il veicolo è immobilizzato e ciò comporta una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa ricerca e prenota un albergo. Sono direttamente a carico di VHV Italia Assicurazioni le spese di pernottamento e prima colazione **fino a € 100 per sinistro, per persona e per un massimo di 3 giorni consecutivi**.

• 7.1.6 – Rientro dei passeggeri

Se il veicolo in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, è rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni, oppure in caso di Furto o Rapina del veicolo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli assicurati di rientrare al luogo di residenza in Italia, fornendo un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe.

• 7.1.7 - Rientro sanitario

Se a seguito di infortunio causato da Incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti o per telefono, tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvede a effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di VHV Italia Assicurazioni, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. L'aereo sanitario può essere usato solo nel caso di sinistri che si verificano in Paesi europei.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

• 7.1.8 - Rientro salma

Se, a seguito di Incidente stradale nel quale è coinvolto il veicolo, l'Assicurato decede, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Sono a carico di VHV Italia Assicurazioni le spese **fino a € 4.000 per ciascun sinistro accaduto in Italia e € 5.000 per ciascun sinistro accaduto all'estero, qualunque sia il numero delle persone coinvolte**.

Se tale prestazione comporta una spesa maggiore, la prestazione opera dal momento in cui la Struttura Organizzativa riceve adeguate garanzie bancarie o di altro tipo (fideiussione bancaria, assegno, ecc.). Sono escluse le spese per la cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

PRESTAZIONI ALLA PERSONA PER IL SINISTRO CHE SI VERIFICA ALL'ESTERO

- **7.1.9 - Interprete a disposizione**

Se, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad Incidente stradale nel quale è coinvolto il veicolo, l'Assicurato ha bisogno di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo. È a carico di VHV Italia Assicurazioni a proprio carico il compenso **fino a 8 ore lavorative**.

- **7.1.10 - Anticipo spese legali**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale è coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, se l'Assicurato non può provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un **legale fino a € 1.000 per sinistro**.

- **7.1.11 - Anticipo delle cauzioni penale e civile**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale è coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, se l'Assicurato non può provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino a € 5.000** per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

COSA NON SI ASSICURA

Art. 7.2 - ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI PER TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Oltre alle esclusioni descritte nelle singole Prestazioni, valgono le seguenti condizioni generali:

1. Le Prestazioni non coprono i sinistri avvenuti durante e per effetto di:
 - gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
 - stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo;
 - scioperi;
 - terremoti;
 - fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale;
 - fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - dolo dell'Assicurato ivi compreso il suicidio o tentato suicidio;
 - abuso di alcolici o psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Le Prestazioni non sono fornite in quei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
2. Tutte le Prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo per ciascun anno di validità della Polizza stessa.
3. La copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di massimo 60 giorni.
4. Se l'Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni, VHV Italia Assicurazioni non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative a titolo di compensazione.
5. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
6. Ogni diritto nei confronti di VHV Italia Assicurazioni si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione (Art. 2952 del Codice civile.).
7. Il diritto alle assistenze fornite da VHV Italia Assicurazioni decade se l'Assicurato non prende contatto con la Struttura Organizzativa quando si verifica il sinistro.
8. L'Assicurato libera dal segreto professionale, per i sinistri oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa.
9. Le eccedenze ai massimali nelle singole Prestazioni e gli anticipi di denaro previsti nelle stesse Prestazioni, sono concessi:
 - compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove si trova l'Assicurato;
 - a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.

L'Assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo. Dopo tale termine deve restituire la somma anticipata e gli interessi al tasso legale corrente.
10. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1910 del Codice civile, l'Assicurato che gode di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di puro Risarcimento, per contratti con altra impresa di Assicurazione, deve avvisare del sinistro ogni impresa assicuratrice e a VHV Italia Assicurazioni entro tre giorni a pena di decadenza.

11. Se l'Assicurato, in caso di sinistro, attiva altra Impresa queste Prestazioni operano nei limiti e alle condizioni previste, solo quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.
12. Per tutto quanto qui non è diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane.

Art. 7.3 - TABELLA PRESTAZIONI AL VEICOLO - LIMITI MASSIMALI DI PRESTAZIONE ASSISTENZA AUTOCARRI

Art.	Titolo	Erogabilità	Limiti	Massimale
7.1.1	Traino	3 volte per annualità assicurativa	A carico Assicurato le spese del Traino qualora il veicolo abbia subito un sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o aree ad esse equiparate (percorsi fuori strada) Non si organizza il recupero e trasferimento della merce Inoperante per foratura	€ 1.500 iva inclusa per sinistro
7.1.1	Per prestazione officina mobile in Italia	3 volte per annualità assicurativa	A carico Assicurato costi riparazione, pezzi di ricambio, materiali di uso e consumo impiegati. Inoperante per foratura	In alternativa al Traino, percorrenza A/R entro € 1.500 iva inclusa per sinistro
7.1.2	Recupero Difficoltoso del veicolo	3 volte per annualità assicurativa	A carico Assicurato le spese del Traino qualora il veicolo abbia subito un sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o aree ad esse equiparate (percorsi fuori strada) Non si organizza il recupero e trasferimento della merce	€ 2.000 iva inclusa per sinistro
7.1.3	Spese di rimessaggio	3 volte per annualità assicurativa	Operante se il sinistro si verifica ad oltre km 100 dalla residenza dell'Assicurato come da carta di circolazione e se punti assistenza chiusi o mezzo non riparabile in giornata	€ 350 iva inclusa per sinistro per le sole prime 48 ore.
7.1.4	Invio pezzi di ricambio	3 volte per annualità assicurativa	Operante se il sinistro si verifica ad oltre 100 km dalla residenza dell'Assicurato come da carta di circolazione. A carico Assicurato spese pezzi di ricambio e spese doganali	Illimitato per le spese di invio
7.1.5	Spese d' albergo	3 volte per annualità assicurativa	Operante se il sinistro si verifica ad oltre km 100 dalla residenza dell'Assicurato come da carta di circolazione e se veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata di almeno 1 notte. Pernottamento e prima colazione	€ 100 iva inclusa per sinistro e per persona per un massimo di 3 giorni consecutivi
7.1.6	Rientro passeggeri	3 volte per annualità assicurativa	Operante se il sinistro si verifica ad oltre km 100 dalla residenza dell'Assicurato come da carta di circolazione e se veicolo resti immobilizzato in	Costo illimitato per biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1 classe)



			Italia per 36 ore o all'estero per 5 giorni	
7.1.7	Rientro Sanitario	3 volte per annualità assicurativa	<p>Operante se il sinistro si verifica ad oltre km 100 dalla residenza dell'Assicurato come da carta di circolazione e se l'Assicurato è coinvolto in un incidente stradale cui sia rimasto coinvolto il veicolo.</p> <p>Qualora si renda necessario il suo trasporto in Italia o alla sua residenza in Italia si organizza il trasporto con i mezzi più idonei allo stato di salute.</p> <p>Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che i medici della struttura organizzativa reputino curabili sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio</p>	<p>Costo illimitato per l'organizzazione del Rientro sanitario.</p> <p>Utilizzo dell'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei</p>

Art.	Titolo	Erogabilità	Limiti	Massimale
7.1.8	Rientro Salma	3 volte per annualità assicurativa	<p>Operante se il sinistro si verifica ad oltre 100 km dalla residenza dell'Assicurato come da carta di circolazione</p> <p>Trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.</p> <p>A carico Assicurato spese relative a cerimonia funebre ed eventuale recupero della salma.</p>	<p>€ 4.000 iva inclusa per sinistro accaduto in Italia e € 5.000 iva inclusa se accaduto all'estero qualunque sia il numero delle persone coinvolte.</p>
7.1.9	Interprete a disposizione all'estero	3 volte per annualità assicurativa	Costi comprensivi di onorari e invio	8 ore lavorative
7.1.10	Anticipo spese legali	3 volte per annualità assicurativa	Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l'anticipo.	€ 1.000 iva inclusa per sinistro.
7.1.11	Anticipo delle cauzioni penale e civile	3 volte per annualità assicurativa	Le spese anticipate vanno restituite prestando garanzie per l'anticipo.	€ 5.000 iva inclusa per sinistro sia per la penale che per la civile

SEZIONE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 8.1 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, **devono darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza** (art. 1913 Codice Civile) indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, targhe dei veicoli coinvolti, le generalità dei soggetti coinvolti, l'indicazione dell'eventuale intervento delle autorità, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché la presenza di testimoni con indicazione delle generalità.

L'inadempimento dell'obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto.

La società invierà una comunicazione al Contraente o all'Assicurato, qualora abbia ricevuto la notizia del sinistro da denuncia di un terzo, al fine di ricordare a Contraente e Assicurato l'obbligo della denuncia ed evitare un loro inadempimento.

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

Art. 8.2 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 1913 Codice Civile e dell'art.143 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al sinistro così come richiesti dal modulo stesso.

La denuncia, presentata in altra forma, dispiega i suoi effetti indipendentemente da quanto previsto dalla citata disposizione di legge. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di presentazione della denuncia del sinistro la Società eserciterà diritto di rivalsa in ragione del pregiudizio sofferto. Resta fermo quanto disposto dall'art. 8.1 - "Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro".

Art. 8.3 - ASSISTENZA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE

Per i sinistri che rientrano nell'ambito della procedura di Risarcimento diretto, la Società fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione. La Società fornirà tutte le informazioni necessarie per l'interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al Risarcimento del danno. Qualora non sussistano i requisiti previsti per il Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento, ad informare l'Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.

Art. 8.4 - PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Come previsto dall'art.149 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209), è prevista l'applicazione della procedura di Risarcimento diretto, in base alla quale la Società risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente, per conto della Compagnia del responsabile nei seguenti casi:

- in caso di collisione tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06) e regolarmente assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema di Risarcimento diretto;
- se la collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano.
- qualora ne siano derivati danni ai veicoli e alle Cose o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell'Assicurato.

Quando è applicabile la procedura del Risarcimento diretto, l'Assicurato deve inviare alla Società denuncia/richiesta di Risarcimento tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano o posta certificata. Qualora non sussistano i requisiti previsti per l'applicazione della procedura di Risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento ad informare l'Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile.

Quando non è applicabile la procedura di Risarcimento diretto, la richiesta di Risarcimento deve essere inviata direttamente alla Compagnia del responsabile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209).

In caso di sinistri con soli danni a Cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della Compagnia o, in mancanza, deve essere richiesta dalla Compagnia con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, la Compagnia deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, la Società indica una congrua offerta di Risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta. La comunicazione è inviata entro 90 giorni in caso di lesioni, 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo il veicolo o le Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistro, 30 giorni nel caso di danni al veicolo o alle Cose qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la Società provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di Assicurazione.

La Società, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

Incidenti stradali con controparti estere

In caso di incidente subito in Italia, provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per avere informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro e l'eventuale nominativo del mandatario in Italia dell'impresa di Assicurazione estera a cui indirizzare la richiesta di Risarcimento, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all'indirizzo <https://portale.consap.it>

In caso di incidente subito all'estero, in uno degli stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), può avvalersi della particolare procedura prevista agli articoli 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209) per ottenere il Risarcimento dei danni.

Anche in questo caso, per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, è necessario inoltrare la richiesta di informazioni attraverso il Portale Unico CONSAP all'indirizzo <https://portale.consap.it>

In caso di incidente subito all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Risarcimento va inviata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo estero. (Esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o Proprietario del veicolo svizzero).

Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di Risarcimento va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del

sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro del vecchio modello carta verde, oppure è reperibile navigando all'indirizzo <http://gc-territorial-validity.cobx.org> (Esempio: incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di Risarcimento va inviata al Bureau svizzero).

Incidenti stradali con veicolo non assicurato o non identificato

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di Risarcimento dovrà essere rivolta al **Fondo di garanzia per le vittime della strada** istituito presso CONSAP SPA.

Risarcimento in forma specifica garanzia RCA - autovetture

Qualora il contraente si avvalga della condizione opzionale "Risarcimento in forma specifica garanzia RCA" di cui all'art. 2.5.2, la Società presta la garanzia RCA in caso di sinistro con ragione dell'assicurato, assumendosi l'onere di far riparare il veicolo danneggiato (salvo il caso in cui le spese di riparazione superino il valore commerciale del mezzo). L'assicurato, in caso di sinistro, si impegna ad effettuare la riparazione del veicolo assicurato presso una delle carrozzerie convenzionate con la Società.

Resta inteso che, qualora le spese di riparazione superino il valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro, la Società, anche per il tramite della carrozzeria convenzionata e/o del perito fiduciario, ne darà avviso all'assicurato, ponendo a disposizione dello stesso l'equivalente in denaro del valore commerciale del veicolo danneggiato al netto del valore del relitto.

Art. 8.5 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penali. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la legge lo preveda o qualora la Società ne faccia espressa richiesta.

Art. 8.6 - SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 04/03/2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio della procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell'Assicurato o comunque più vicini alla residenza dell'Assicurato.

La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri RCA. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell'informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori.

L'Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a € 15.000,00 - sempre che sia stata inviata una richiesta di Risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell'importo offerto dall'Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l'Assicurato può rivolgersi ad un'associazione dei consumatori (aderiscono all'accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L'associazione provvederà a contattare l'Impresa di Assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito www.vhv.it)

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

Art. 8.7 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE DELL'ASSICURATO

Fermo quanto previsto all'art. 8.5 – “Gestione delle vertenze”, **l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice civile.**

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA DANNI AL VEICOLO E GARANZIE ACCESSORIE

Art. 8.8 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.), con l'indicazione approssimativa del danno, della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Nei casi di Furto, di Rapina o di danno che abbia interessato la garanzia di cui all'art. 41 “Atti dolosi”, dell'evento dovrà anche essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'Agenzia o alla Società copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. Nel caso di Furto totale del veicolo avvenuto all'estero, il Contraente è tenuto a inoltrare alla Agenzia o alla Società copia di denuncia reiterata all'Autorità italiana. Resta fermo quanto disposto dall'art. 8.1 - “Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro”.

Art. 8.9 - RECUPERI

L'Assicurato è tenuto a informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo sottratto o di parti di esso. I costi di recupero, di deposito **(ad eccezione di quanto previsto dall'art 3.10.4) e di eventuale dissequestro del mezzo sono a carico dell'Assicurato.**

Il valore di quanto recuperato, prima del pagamento dell'Indennizzo, sarà detratto dall'Indennizzo stesso. In caso di ritrovamento del veicolo successivamente alla liquidazione dell'Indennizzo, **l'Assicurato si impegna, su richiesta della Società, ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo alla Società stessa o a terzi dalla stessa indicati.**

L'Assicurato ha la facoltà di evitare il trasferimento di proprietà restituendo alla Società l'Indennizzo ricevuto, al netto degli eventuali danni indennizzabili a termini di contratto.

Qualora l'Indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sopportato.

Art. 8.10 - RIPARAZIONI INDISPENSABILI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE COLPITE DA SINISTRO

Salvo le riparazioni indispensabili per il trasporto del veicolo danneggiato in autorimessa o in autofficina, l'Assicurato non può provvedere ad alcuna riparazione prima di avere ricevuto il consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia del sinistro.

La Società ha diritto di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti invece di pagare l'Indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

Indennizzo in forma specifica – garanzie Kasko e Kasko collisione

Qualora il contraente si avvalga della condizione opzionale “Indennizzo in forma specifica” per la garanzia Danni accidentali („Kasko“) o Danni da collisione („Kasko collisione“) di cui all'art. 3.21, la Società si assume l'onere di far riparare il veicolo danneggiato (salvo il caso in cui le spese di riparazione superino il valore commerciale del mezzo), **ferma l'applicazione di**

eventuali scoperti e franchigie previsti dalle garanzie. L'assicurato, in caso di sinistro, si impegna ad effettuare la riparazione del veicolo assicurato presso una delle carrozzerie convenzionate con la Società.

Resta inteso che, qualora le spese di riparazione superino il valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro, la Società, anche per il tramite della carrozzeria convenzionata e/o del perito fiduciario, ne darà avviso all'assicurato, ponendo a disposizione dello stesso l'equivalente in denaro del valore commerciale del veicolo danneggiato al netto del valore del relitto.

Art. 8.11 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO – garanzie relative ai danni al veicolo

8.11.1 – Danno totale

Ad esclusione delle garanzie prestate nella forma a Primo rischio (Kasko in piedi e Urto contro animali selvatici), in caso di perdita totale l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di quanto eventualmente residuo.

Nel solo caso di perdita totale di veicolo che risulti immatricolato, al momento del sinistro, da non più di **12 mesi**, l'Indennizzo è determinato dal prezzo di listino al netto di eventuali agevolazioni fiscali, incentivi governativi e sconti praticati dalla concessionaria (ad eccezione dello sconto imputabile al ritiro dell'usato), con il massimo della somma assicurata, e ferma l'applicazione dell'art. 8.12 - "Scoperto e franchigia".

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, è pari o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di quanto residuo.

8.11.2 Danno parziale

Ad esclusione delle garanzie prestate nella forma a Primo rischio (Kasko in piedi e Urto contro animali selvatici), in caso di danno parziale l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta sostituzione di parti del veicolo danneggiate o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano queste parti al momento del sinistro, per effetto della loro usura o vetustà.

Se al momento del sinistro il veicolo assicurato risulta immatricolato per la prima volta:

- da non più di **36 mesi**: l'ammontare del danno viene determinato applicando il deprezzamento solo a pneumatici e batterie;
- da oltre i **36 mesi** e fino ai **72 mesi**, l'ammontare del danno viene determinato applicando il deprezzamento alle parti meccaniche soggette ad usura nonché a pneumatici e batterie.
- oltre i **72 mesi**, l'ammontare del danno viene determinato applicando il deprezzamento alle parti meccaniche soggette ad usura del veicolo, a tutti i pezzi di ricambio e a pneumatici e batterie

Per il calcolo della percentuale di degrado viene utilizzata la seguente formula:

$\text{Percentuale di degrado} = (\text{Valore a nuovo} - \text{Valore Commerciale}) / \text{Valore a nuovo}$

L'ammontare del danno come sopra determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso.

Nella seguente tabella sono indicate le parti del veicolo a cui viene applicato il degrado e la percentuale massima di degrado applicabile in base all'età del veicolo:



TABELLA PER L'APPLICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI DEGRADO**

<i>Mesi dalla prima immatricolazione del veicolo</i>	<i>Età del veicolo</i>	<i>% massima di degrado applicabile **</i>	<i>a cosa viene applicato il degrado?</i>
<i>da 0 a 36 mesi</i>	<i>fino a 3</i>	<i>fino al massimo del 50%</i>	<i>solo a pneumatici e batterie</i>
<i>da 36 mesi a 48 mesi</i>	<i>4</i>	<i>fino al massimo del 50%</i>	<i>solo alle parti meccaniche soggette ad usura, a pneumatici e batterie</i>
<i>da 48 mesi a 60 mesi</i>	<i>5</i>	<i>fino al massimo del 60%</i>	<i>solo alle parti meccaniche soggette ad usura, a pneumatici e batterie</i>
<i>da 60 mesi a 72 mesi</i>	<i>6</i>	<i>fino al massimo del 70%</i>	<i>solo alle parti meccaniche soggette ad usura, a pneumatici e batterie</i>
<i>da 72 mesi a 84 mesi</i>	<i>7</i>	<i>fino al massimo del 90%</i>	<i>a tutti i pezzi di ricambio, compresi parti meccaniche, a pneumatici e batterie</i>
<i>oltre 84 mesi</i>	<i>-</i>	<i>fino al massimo del 100%</i>	<i>a tutti i pezzi di ricambio, compresi parti meccaniche, a pneumatici e batterie</i>

****Le percentuali indicate in tabella sono il massimo degrado applicabile in ogni classe di età indicata del veicolo e sono calcolate secondo la formula sopra riportata.**

ESEMPIO DI CALCOLO DELL'AMMONTARE DEL DANNO PARZIALE

Di seguito un calcolo, **a titolo puramente esemplificativo**, dell'ammontare del danno in caso di danno parziale ad una vettura con 6 anni di età di media gamma, km 60000, diesel, 1500 cc, cui è stata attribuita una percentuale di degrado del 65%.

L'esempio è puramente esemplificativo.

Valore a nuovo del mezzo: € 25.000,00

Valore commerciale del mezzo: euro 8.750,00

Percentuale di degrado: 65% calcolato $(25.000 - 8.750) / 25.000$

Danni al motore: € 2.000 euro

Danni alla carrozzeria: € 3.000

Danno liquidabile al motore: € 700 (2000-65% degrado)

Danno liquidabile alla carrozzeria: € 1.050 (3.000-65% degrado)

Totale danno liquidabile prima dell'applicazione di eventuali scoperti e franchigie € 1.750,00.

8.11.3 – Regola proporzionale

Ad esclusione delle garanzie prestate nella forma a Primo rischio, (Danni da collisione, Kasko in piedi e Urto contro animali selvatici) se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

8.11.4 – Quotazione del veicolo assicurato

Ad esclusione delle garanzie prestate nella forma a Primo rischio, (Danni da collisione, Kasko in piedi e Urto contro animali selvatici) per le autovetture il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato sulla base delle quotazioni riportate dalla rivista "Quattroruote", al momento del sinistro. Per le autovetture la cui quotazione non sia riportata dalla citata rivista e per tutti gli altri veicoli il valore viene determinato sulla base delle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate, al momento del sinistro. Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e Prestazioni.

8.11.5 -Garanzie prestate nella forma a primo rischio

Relativamente alle garanzie Kasko in piedi e Urto contro animali selvatici, il degrado per vetustà viene applicato solo a pneumatici e batterie, mentre l'ammontare del danno alla verrà determinato senza tener conto di alcun deprezzamento. L'ammontare del danno non potrà superare la somma assicurata e il valore commerciale che aveva il veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso.

8.11.6. - Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di ricovero, i danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

8.11.7 - Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Art. 8.12 - SCOPERTO E FRANCHIGIA

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidabile ai sensi di Polizza, deducendo la Franchigia o lo Scoperto convenuti in Polizza.

Art. 8.13 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - PERIZIA CONTRATTUALE

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo diretto tra le Parti. Le eventuali controversie sulla liquidazione stessa possono essere demandate, per iscritto e previo accordo tra le parti, ad un collegio di tre periti, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il collegio si riunisce nel comune sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo perito la nomina viene demandata al Presidente della C.C.I.A.A. competente in relazione alla sede suddetta. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità giudiziaria, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei periti si sia rifiutato di sottoscrivere il verbale delle operazioni peritali. Le Parti rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, o violazione dei patti contrattuali.

Art. 8.14 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Acquisita la denuncia di sinistro ed entro 90 giorni dall'adempimento degli obblighi per il Contraente e l'Assicurato previsti dal contratto in caso di sinistro, la Società si impegna a comunicare all'Assicurato l'importo dell'Indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal sinistro stesso, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio.

Il termine di 90 giorni s'intenderà sospeso in presenza di procedimenti penali dai quali risulti la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrali relativi alle cause del sinistro o alla quantificazione dei danni indennizzabili. Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito presso la Società o l'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, entro 15 giorni non festivi dalla data dell'atto di liquidazione, sempreché l'Assicurato abbia prodotto, nei casi richiesti, copia della denuncia di sinistro presentata all'Autorità competente ed inoltre, in caso di Furto del veicolo (ciclomotori esclusi) senza ritrovamento, abbia fatto pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

La Società, nei casi di Furto totale o Rapina, ha facoltà di richiedere la procura a vendere il veicolo.

La Società, sia in caso di Furto parziale o totale sia di Rapina, ha facoltà, prima di corrispondere l'Indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria solo nel caso di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di truffa ai danni dell'Impresa (art. 642 c.p.).

La Società, per i danni relativi alla garanzia Eventi naturali catastrofali (eventi atmosferici), di cui all'art. 3.8 riconoscerà l'Indennizzo solo **previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione**, ad eccezione del caso in cui i costi di riparazione siano superiori al valore commerciale del veicolo assicurato.

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA TUTELA LEGALE

Art. 8.15 – QUALI OBBLIGHI HA L'ASSICURATO

1. Nei delitti dolosi:
 - l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG
 - l'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva
2. Nella denuncia del sinistro:
 - la denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del **termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi** dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio
 - l'assicurato ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative
 - l'assicurato ha l'obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale
3. Nella fase di gestione del sinistro: per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire
4. L'assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG se ha diritto di recuperarle dalla controparte
5. L'assicurato ha l'obbligo di comunicare alla Società e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
6. L'assicurato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Società e/o ad ARAG lo spostamento della propria residenza.
7. L'assicurato, dopo la denuncia del sinistro, ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso anche se rimaste immutate per consentire la gestione del sinistro

Art. 8.16 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'assicurato può denunciare i nuovi sinistri sul sito ARAG tramite il seguente link <https://www.arag.it/contatti/in-caso-di-sinistro/>.

L'assicurato ha l'obbligo di informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.

In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 8.17 – GESTIONE DEL SINISTRO, SCELTA DELL'AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire.

Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG

indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato; pertanto, ARAG non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese coperte dalla polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Art. 8.18 – RESTITUZIONE DELLE SPESE

L'assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG se ha diritto di recuperarle dalla controparte

Art. 8.19 – DISACCORDO CON ARAG IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

Nel caso di disaccordo tra l'assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA INFORTUNI DEL GUIDATORE

Art. 8.21 - DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società **entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità**, ai sensi dell'art.1913 del Codice civile. **La denuncia del sinistro deve contenere:**

- **la descrizione dell'infornio**, l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato;
- **il certificato medico** contenente la prognosi circa la ripresa – anche parziale – dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni da parte dell'Assicurato;
- cartella clinica in caso di ricovero ospedaliero o intervento chirurgico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da **ulteriori certificati medici, fino all'eventuale certificato di guarigione** o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.

Le spese mediche rimborsabili devono essere documentate con parcelle e ricevute di pagamento in originale; in assenza di ricovero o intervento chirurgico o per trattamenti fisioterapici/ rieducativi è necessario inviare certificato di pronto soccorso rilasciato entro 48 ore dal sinistro.

Si specifica che le spese relative ai **certificati medici** e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono **a carico dell'Assicurato**.

L'Assicurato o, in caso di morte, i suoi eredi o aventi causa devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.

L'Assicurato deve sciogliere dal segreto professionale, nei confronti della Società e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, **i medici che lo hanno visitato e curato**.

In caso di morte dell'Assicurato, gli eredi o gli aventi causa devono presentare:

- **documentazione medica**, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero, ed ogni altra documentazione necessaria;
- **certificato di morte**;
- **certificato di stato di famiglia** relativo all'Assicurato;
- **atto notorio** da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- **qualora vi siano dei minorenni o dei soggetti incapaci di agire, decreto del giudice tutelare** che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Società circa il reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice civile.

Art 8.22 - CRITERI GENERALI DI INDENNIZZABILITÀ

La Società corrisponde l'Indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, indennizzabile ai sensi di Polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'Indennizzo per Invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto disposto dall'art. 5.1 – Oggetto dell'Assicurazione – Rischio Assicurato.

Art 8.23 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER MORTE

VHV Italia Assicurazioni corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati dal Contraente o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, se l'infortunio ha come conseguenza la morte.

L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità permanente. Tuttavia, se dopo aver liquidato un Indennizzo per Invalidità permanente l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, **VHV Italia Assicurazioni corrisponde ai beneficiari solo la differenza tra l'Indennizzo per morte, se superiore, a quello già pagato per Invalidità permanente.**

Art 8.24 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'infortunio ha come conseguenza un'Invalidità permanente, l'Indennizzo è determinato con i seguenti criteri:

Art 8.25 - INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE

Se l'infortunio ha come conseguenza un'Invalidità permanente definitiva totale, VHV Italia Assicurazioni corrisponde la somma assicurata.

Art 8.26 - INVALIDITÀ PERMANENTE PARZIALE

Se l'infortunio ha come conseguenza un'Invalidità permanente definitiva parziale, l'Indennizzo viene liquidato solo se di grado superiore al 5% dell'invalidità totale e viene calcolato sulla somma assicurata **in proporzione al grado di Invalidità permanente che va accertata facendo riferimento alle percentuali delle seguenti menomazioni:**

Perdita anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
• un arto superiore	70%	60%
• una mano o un avambraccio	60%	50%
• un pollice	18%	16%
• un indice	14%	12%
• un medio	8%	6%
• un anulare	8%	6%
• un mignolo	12%	10%
• una falange ungueale del pollice	9%	8%
• una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
Anchilosi:		
• dell'articolazione scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
• del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
• del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%
Paralisi completa:		
• del nervo radiale	35%	30%
• del nervo ulnare	20%	17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
• al di sopra della metà della coscia		70%
• al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60%
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
Perdita anatomica o funzionale di:		
• un piede		40%
• ambedue i piedi		100%
• un alluce		5%
• un dito del piede diverso dall'alluce		1%
• falange ungueale dell'alluce		2,5%
Anchilosi:		
• dell'anca in posizione favorevole		35%
• del ginocchio in estensione		25%
• della tibio-tarsica ad angolo retto		10%
• della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica		15%
paralisi completa del nervo:		
• sciatico popliteo esterno		15%
Esiti di frattura scomposta di una costa		
		1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
• una vertebra cervicale		12%
• una vertebra dorsale		5%
• 12 ^a dorsale		10%
• una vertebra lombare		10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		
		2%
Esiti di frattura del sacro		
		3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme		
		5%

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

- un occhio 25%
- entrambi gli occhi 100%

Sordità completa di:

- un orecchio 10%
- entrambi gli orecchi 40%

Stenosi nasale assoluta:

- monolaterale 4%
- bilaterale 10%

Perdita anatomica di:

- un rene 15%
- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa.

Art. 8.27 - CRITERI SPECIFICI DI INDENNIZZABILITÀ

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al presente articolo sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Vale comunque quanto disposto dall'art. 8.22 - Criteri generali di indennizzabilità.

Art. 8.28 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ PER CASI PARTICOLARI

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base delle percentuali previste al punto 8.26 - Invalidità permanente parziale, si fa riferimento ai seguenti criteri:

nel caso di minorazioni, invece di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, e, nel caso di menomazioni non elencate al punto 8.26 - Invalidità permanente parziale, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;

nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni.

La somma liquidata non può superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;

se l'invalidità permanente non può essere determinata sulla base dei valori elencati al punto 8.25 - Invalidità permanente parziale e ai criteri sopra riportati, è determinata tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato di svolgere allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Vale comunque quanto disposto dall'art. 8.22 - Criteri generali di indennizzabilità.

Art. 8.29 - PERCENTUALE MASSIMA DI INDENNIZZO IN CASO DI INFORTUNIO CON LESIONI PLURIME

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è calcolata in base alla percentuale di invalidità riportata al punto 8.26 - Invalidità permanente parziale e dei criteri sopra indicati, e sarà pari alla somma delle singole percentuali previste per ciascuna menomazione, fino a raggiungere il 100%.

Art. - 8.30 - PERIZIA CONTRATTUALE

Le eventuali controversie di natura medica sul grado di Invalidità permanente e sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 8.22 - Criteri generali di indennizzabilità, possono essere affidate, per iscritto e **previo accordo tra le parti**, a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo. Il collegio medico si riunisce nel comune sede dell'Ordine dei medici in cui risiede l'Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina è affidata al Presidente dell'Ordine dei medici. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese, paga il medico da essa incaricato e metà delle spese per il terzo medico.

Se lo ritiene opportuno, il collegio medico può rinviare l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente ad epoca definita dal collegio stesso; in questo caso il collegio può anticipare un Indennizzo provvisorio sul totale da liquidare.

Il collegio medico decide a maggioranza di voti e non è tenuto a rispettare le formalità di legge; le decisioni prese vincolano le parti, che rinunciano ad impugnarle, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale redatto in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del collegio medico vincolano le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

Art. 8.31 - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

La percentuale di invalidità verrà accertata alla stabilizzazione dei postumi di natura permanente e comunque **entro 12 mesi dalla data di denuncia dell'infortunio**.

La Società, ricevuta la necessaria documentazione indicata al presente articolo, si impegna a fornire, **entro 90 giorni dai risultati degli accertamenti medico-legali**, l'esito della valutazione del sinistro all'Assicurato o, in caso di morte, agli eredi o agli aventi causa, e, riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'Indennizzo dovuto, a provvedere al pagamento dell'importo offerto **entro 30 giorni dall'accettazione** dello stesso. L'Indennizzo verrà corrisposto in Italia.

Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'Euro avverrà applicando il cambio contro euro. Il rimborso verrà effettuato al cambio del giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione o, in mancanza, al cambio del giorno in cui è stato emesso il giustificativo di spesa.

Il diritto all'Indennizzo per Invalidità permanente è di carattere strettamente personale, tuttavia, **nel caso in cui l'Assicurato muoia prima che tale Indennizzo sia stato pagato**, la Società liquida agli eredi o agli aventi causa:

- l'importo già concordato, o in mancanza,
- l'importo offerto, o in mancanza,
- l'importo offribile, se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti in Polizza, a condizione che **gli eredi o aventi causa dimostrino la stabilizzazione dei postumi invalidanti** mediante produzione del certificato di guarigione o di idonea documentazione attestante tale stabilizzazione.

Se ritenuta necessaria per la valutazione del sinistro e su formale richiesta della Società, **gli eredi o aventi causa dovranno autorizzare l'autopsia dell'Assicurato**, che avverrà con l'assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi o aventi causa, se lo riterranno.

IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZA ASSISTENZA

In caso di necessità attivare la richiesta di Assistenza per autovetture, veicoli leggeri e autocarri.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA IMA Servizi S.r.l.

Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)

L'Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione **24 ore su 24**

Per chiamate **dall'Italia** comporre il numero **800.66.89.99**

Per chiamate **dall'estero** comporre il numero **+39 0437.938600**

L'Assicurato deve fornire con precisione le seguenti informazioni:

- Tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e cognome
- Prodotto di cui è titolare (*AssistVHVItalia*)
- Numero di Polizza
- Targa e modello
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Telefono al quale la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato, che deve fornirla se richiesta, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; è sempre necessario inviare gli **ORIGINALI** (non le fotocopie) dei relativi giustificativi (fatture, ricevute delle spese...).

L'intervento deve sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa, che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

INFORMATIVA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA FEA

Al fine di poterLe offrire il Servizio di Firma Elettronica Avanzata (F.E.A.), VHV deve raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Si tratta dei dati necessari per la Sua identificazione e per l'attivazione del Servizio (come, ad esempio, nome, cognome, indirizzo, documento di riconoscimento, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica), nonché dei dati ottenuti al momento della firma ossia i dati di identificazione del telefono e dell'indirizzo IP del dispositivo utilizzato, relativi alla firma da Lei apposta al momento dell'utilizzo del Servizio e della successiva sottoscrizione di documenti informatici (es.: polizze assicurative), che, pur non essendo di particolare sensibilità, sono comunque trattati con cautela ai sensi del Regolamento UE relativo alla protezione dei dati personali.

L'utilizzo del Servizio di F.E.A. è facoltativo. La mancata indicazione dei dati personali richiesti non renderà possibile usufruire del medesimo Servizio.

Lei potrà revocare il suo Consenso all'utilizzo della FEA in qualsiasi momento inviando apposita comunicazione ai seguenti indirizzi:

- VHV Italia Assicurazioni S.p.A., Servizio Privacy, con sede in via Ippolito Caffi, 83 - 32100, Belluno;
- e-mail: privacy@vhv.it;
- oppure rivolgendosi al DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@vhv.it.

I Suoi dati personali saranno trattati da VHV in qualità di Titolare, prevalentemente con procedure informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione del Servizio richiesto e dei connessi adempimenti normativi, amministrativi e contabili.

I Suoi dati saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa vigente di riferimento e protetti con adeguate misure di sicurezza, nel rispetto dei requisiti previsti in materia di riservatezza dei dati e segretezza delle comunicazioni.

Il trattamento dei dati connesso all'erogazione del Servizio è effettuato per il tramite dei nostri agenti designati quali responsabili per le operazioni di identificazione del Cliente, di attivazione del Servizio e di gestione dei documenti da sottoscrivere, nonché da nostri dipendenti e collaboratori appositamente incaricati alle operazioni necessarie alla fornitura del Servizio. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati solo a società del nostro Gruppo e ad altre società di nostra fiducia che, in qualità di titolari o responsabili, ci supportano nella fornitura del predetto servizio.

Per ogni altra informazione e indicazione delle modalità per esercitare i suoi diritti si fa riferimento all'informativa privacy di seguito riportata consultabile anche sul sito www.vhv.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali)

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento o GDPR”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Questo documento recepisce le disposizioni del Regolamento e fornisce informazioni dettagliate su come VHV Italia Assicurazioni S.p.A. tratta i dati personali.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è VHV Italia Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ippolito Caffi, 83 - 32100, Belluno (in seguito “VHV” o il “Titolare”). VHV tratta i Suoi dati personali per le finalità descritte nella presente informativa. Lei potrà rivolgersi al Titolare per qualsiasi questione relativa al trattamento dei Suoi dati personali scrivendo presso la sede della Società o all’indirizzo e-mail privacy@vhv.it.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP o DPO)

VHV sulla base delle disposizioni regolamentari ha provveduto a nominare un responsabile per la protezione dei dati c.d. RDP o DPO. Per tutte le questioni relative al trattamento dei può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail dpo@vhv.it.

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA' ASSICURATIVE

Al fine dell’espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, VHV deve poter disporre dei dati personali che La riguardano, raccolti presso di Lei o presso altri soggetti terzi¹, e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative, secondo le molteplici e ordinarie attività e modalità operative dell’assicurazione.

In particolare, le Società potrebbero venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali nell’ambito della gestione del contratto di assicurazione in qualità:

- di Aderente;
- di Assicurato;
- di Beneficiario o di Referente terzo;
- di Rappresentante Legale dell’impresa Contraente o assicurata al fine di consentire i necessari controlli.

I Dati Personali sono acquisiti direttamente da Lei, in qualità di interessato, o raccolti presso soggetti terzi (in quest’ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), e sono trattati dalle Società nell’ambito delle finalità di seguito dettagliate.

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che le Società trattano rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, assicurato, beneficiario, familiari del contraente o dell’assicurato richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari come definiti di seguito. Per qualsiasi altra informazione relativamente al trattamento dei dati svolto da VHV, può fare riferimento al sito internet www.vhv.it della Società.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che La riguardano sono trattati da VHV nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità:

- **Obblighi contrattuali e misure precontrattuali.** I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per poter svolgere le attività precontrattuali e contrattuali previste dalla normativa. Il conferimento dei Suoi Dati Personali, necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale), non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l’impossibilità per le Società di adempiere a quanto richiesto. **Per tale finalità non è richiesto il Suo consenso**
- **Obblighi Normativi/Legali.** Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa RCAuto, fiscale, anticorruzione, antiterrorismo, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o

richieste dell'autorità di Vigilanza, la regolamentazione IVASS e Normativa Europea in materia di distribuzione assicurativa. **Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso**

- **Marketing:** I dati personali da Lei forniti saranno trattati per finalità di marketing, previo Suo specifico consenso. In particolare, i dati potranno essere utilizzati per: a) Inviare comunicazioni commerciali e promozionali, offerte, newsletter, inviti a eventi o iniziative, attraverso strumenti automatizzati (e-mail, SMS, messaggi tramite applicazioni di messaggistica istantanea) e tradizionali (posta cartacea, chiamate telefoniche con operatore); Effettuare analisi statistiche e ricerche di mercato al fine di migliorare la nostra offerta di prodotti e servizi. **Il conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo e l'eventuale mancato consenso non avrà alcun impatto sul contratto assicurativo. Potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, contattando VHV ai recapiti riportati nella presente informativa.**
- **Comunicazioni precontrattuali e contrattuali tramite posta elettronica (e-mail):** I dati personali verranno utilizzati per l'invio delle comunicazioni e della documentazione contrattuale e precontrattuale tramite l'indirizzo di posta elettronica che ci avrà comunicato in sede di sottoscrizione del contratto. **Per tale attività è richiesto il Suo consenso che potrà modificare in qualsiasi momento ai recapiti di VHV indicati nella presente informativa.**
- **Legittimo interesse del Titolare.** Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse delle Società, ossia:
 - per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
 - per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
 - per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso le Società potranno trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali. **Per tale finalità non è richiesto il Suo consenso.**

4. TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI

VHV, per adempiere agli obblighi previsti dal contratto assicurativo e dalla normativa ad esso applicabile, tratteranno categorie particolari di dati personali con particolare riferimento ai dati relativi al Suo Stato di salute. Tali categorie di Dati Personali potrebbero essere acquisite sia in sede di sottoscrizione del contratto che in sede di liquidazione dei sinistri.

Per il trattamento di tali dati chiederemo il Suo Consenso esplicito così come previsto dalle disposizioni Regolamentari. Purtroppo, in caso di rifiuto a fornire il Consenso non potremo dar seguito al contratto o alla prestazione da Lei richiesta.

5. CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che le Società comunichino i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1. **Società controllate e collegate a VHV** residenti tutte nella comunità europea;
2. **Soggetti operanti nel settore assicurativo:** (società, liberi professionisti, etc.), ad esempio: - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari di assicurazione e di riassicurazione, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo delle Società ivi compresa la posta elettronica); - società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; - società di servizi per il controllo delle frodi; - società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti; - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società, che svolgono per conto di quest'ultime attività di consulenza e assistenza; - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti

intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, etc.); - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate; - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica; - rilevazione della qualità dei servizi; - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

3. **Autorità:** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); INAIL Casellario Centrale Infortuni; Agenzia delle Entrate; INPS; Magistratura; Forze dell'Ordine.

Le Società controllate e collegate a VHV ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali:

- Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali;
- Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari e Responsabili è disponibile presso la sede della Società.

I Suoi dati inoltre verranno trattati dai dipendenti di VHV che a tal fine sono stati nominati quali autorizzati al trattamento. VHV verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i Suoi dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui prevedono l'aggiornamento costante. VHV garantisce che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento e verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e che il loro uso sia limitato esclusivamente alle finalità qui descritte.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati personali sono conservati in archivi cartacei e su server ubicati in Italia, all'interno dell'Unione Europea.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire anche i Suoi dati al di fuori dell'Unione Europea. In tal caso, VHV assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. MODALITA' DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui Lei è parte; ovvero per 24 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo.

I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato, Lei potrà esercitare i diritti sanciti dagli articoli dal GDPR e, in particolare:

- **diritto di accesso** – diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi.
- **diritto di rettifica** – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti.
- **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano.
- **diritto di limitazione di trattamento** – diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorrano i presupposti di Legge.

- **diritto alla portabilità dei dati** – diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da VHV Italia ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile.
- **diritto di opposizione** – diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- **diritto di proporre reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- **diritto di revocare il consenso** prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato fornito.

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una comunicazione ai seguenti contatti:

- VHV Italia Assicurazioni S.p.A., Servizio Privacy, con sede in via Ippolito Caffi, 83 - 32100, Belluno;
- e-mail: privacy@vhv.it;
- oppure rivolgendosi al DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@vhv.it.

VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Via Ippolito Caffi 83 - 32100 (BL) - Tel. +39 0437 938611 - vhv@pec.it - www.vhv.it

Direzione e coordinamento di VHV International SE

Capitale soc. euro 7.000.000 i.v. - C.F. / P.IVA / Registro Imprese di Belluno n.: 00075940254 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n. 4617 del 10.10.1962 (G.U. n. 51 del 22.02.1963). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00030

VHV 
ASSICURAZIONI